

XV.

TORNATA DI DOMENICA 23 MARZO 1902

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Disegni di legge (Presentazione):	
Reclutamento militare marittimo (MORIN) Pag.	508
Assegno vitalizio alla maestra Trevisani (NAST)	512
Monumenti (Id.)	512
Pareggiamento delle Università di Sassari e Cagliari (Id.)	512
Lavoro delle donne e dei fanciulli (<i>Seguito e fine della discussione e coordinamento</i>). 475-508	
ARNABOLDI	477-82
BACCELLI G. (<i>ministro</i>)	483-89-505-06-07
BORCIANI	500
CABRINI	476-81-84-86-91-505-06
CASCIANI	479-80-505
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	484
	490-91-93-97-98-99-500-01-03-04
CODACCI-PISANELLI	491-504
CRESPI	477-78-81-82-88-90-505
DI SAN GIULIANO (<i>relatore</i>)	476
	478-79-80-83-85-89-90-91-502-04-05-06-08
ENGEL	496
FARANDA	482-90-93-97-99
GAVAZZI	496
GIRARDINI	483-86-96-503
GUSSONI	482-507
LOLLINI	487-507
LUCCHINI L.	495-99-500-92
MAJNO	477-81-93-98-500-01-04
Mozione (Lettura):	
Derivazioni di acque pubbliche (CRESPI) . . .	514
Osservazioni e proposte:	
Proroga dei lavori parlamentari e plauso al Presidente:	
FURNARI	508
CRESPI	515
PRESIDENTE	515
Mozioni e Interpellanze:	
CRESPI	514
LUCCHINI L.	514
NICCOLINI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	514
Relazioni (Presentazione):	
Personale consolare (MAZZA)	497
Segretari comunali (GHIGI)	515
Votazione segreta (Risultamento):	
Lavoro delle donne e dei fanciulli	515

La seduta comincia al tocco.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

5924. Il sindaco di Mileto (Catanzaro), trasmette la petizione di Sorrentino Filippo e di altri impiegati di quel Comune tendente ad ottenere che col disegno di legge sui segretari comunali venga provveduto anche alle sorti dei segretari sforniti di patente, e degli impiegati subalterni delle Amministrazioni municipali.

5925. Il prefetto di Firenze, trasmette la petizione di Pini Enrico, presidente dell'Unione generale fra gli esercenti, commercianti e industriali di Firenze e degli altri componenti del Consiglio dell'Unione stessa, con cui, nell'interesse degli esercenti di quella città, si aderisce alla petizione n. 5923 contro gli abusi e i privilegi delle Cooperative di consumo.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Lojodice, di giorni 2; Bergamasco, di 3; Gattoni, di 3; Dozzio, di 3; Silva, di 5; Papadopoli, di 30; Majorana, di 5; Morpurgo, di uno. Per motivi di salute gli onorevoli: Marscalchi Alfonso, di giorni 10; Gianolio, di 2. Per ufficio pubblico l'onorevole Cimorelli, di giorni 3.

(Sono conceduti).

Seguito della discussione del disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 7, di cui dò lettura.

Art. 7.

« I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per più di 8 nelle 24 ore del giorno; non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti, e non più di 12 ore le donne di qualsiasi età.

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale, che l'orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino alle 12 ore, quando ciò sia imposto da necessità tecniche ed economiche. »

Di San Giuliano, relatore. Chiedo di parlare.
Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Giuliano, relatore. La Commissione d'accordo col Governo non può accettare nessuno degli emendamenti proposti all'articolo 7.

Questo articolo concerne gli orari, i quali, nel modo come sono proposti nel disegno di legge, non sono arbitrari, nè sono il frutto di studi teorici e di confronti fatti sui libri con le leggi straniere, ma sono i risultati di lunghe indagini pratiche compiute in molti anni da ispettori del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che sono recati in diversi opifici e ne hanno esaminato il funzionamento in confronto con industriali ed operai, e che si sono convinti che non è possibile andar oltre i limiti stabiliti nel presente disegno di legge. Non bisogna credere che l'aggiungere o togliere un'ora o due ore sia cosa insignificante; una modificazione in tal senso porta conseguenze gravissime per tutto l'andamento di un'azienda industriale e per l'organizzazione di alcune industrie, specialmente per quella della trattura della seta, dove esiste un intimo nesso tra il lavoro delle adulte e quello delle fanciulle, di modo che si tratta di un meccanismo singolarmente delicato, che non si può ritoccare così all'improvviso ed a orecchio.

Per queste ragioni, prego caldamente gli onorevoli proponenti di emendamenti di volerli ritirare, tanto più che il passo, che si fa con questo articolo 7, è assai notevole in confronto dell'attuale stato di cose. Con la legge vigente la protezione si arresta ai 12 anni, dopo i quali vi è completa

libertà di orario, e infatti esistono opifici dove (e lo dico con dolore profondo ed a loro biasimo) si lavora persino 18 ore al giorno.

Invece, con questo disegno di legge, si impongono limiti di orario relativamente rigorosi, non solo per i fanciulli fino ai 15 anni, ma anche per le donne di qualunque età.

Si tratta dunque di una riforma relativamente ardua, ed oltre la quale non è possibile andar oggi. Dopo che questa legge, che speriamo di veder presto approvata, sarà entrata in vigore, e se ne saranno sperimentati i risultati, si vedrà se e quali altri passi si potranno fare.

Ripeto quindi che non possiamo accettare gli emendamenti degli onorevoli Cabrini, Arnaboldi, Crespi e Dell'Acqua che modificano gli orari. Non possiamo neppure accettare la soppressione del secondo comma proposta dall'onorevole Majno. La Commissione ha già fatto molto aggiungendo al secondo comma ministeriale, che del resto si riferisce sempre a provvedimenti temporanei, l'avverbio « eccezionalmente. » Potendo poi il lavoro delle donne di qualsiasi età oltre i 15 anni durare 12 ore, l'emendamento dell'onorevole Crespi al secondo comma è superfluo avendo già provveduto a ciò il primo comma proposto dalla Commissione: lo prego quindi di ritirarlo.

Presidente. Dunque l'onorevole Cabrini propone la sostituzione completa di questo articolo; l'onorevole Majno propone la soppressione del secondo comma. Poi vi sono altri emendamenti.

L'onorevole Cabrini mantiene o ritira il suo articolo sostitutivo?

Cabrini. Manteniamo il nostro articolo sostitutivo perchè gli esperimenti fatti anche in alcune città d'Italia dimostrano che gli orari femminili possono essere benissimo fortemente ridotti, senza danneggiare l'industria.

L'orario di undici ore (e voi parlate di un lavoro di dodici ore per le donne maggiorenni!) era conquistato dalle donne inglesi 50 anni fa. Noi vediamo adesso quelle operaie lavorare con orari di gran lunga inferiori ai nostri; esse, che pur sono riuscite a raddoppiare i salari senza danneggiare l'industria. Nella stessa città di Milano oramai gli orari sono inferiori alle 11 ore; e la mercede del lavoro giornaliero per gli stabilimenti dove sono impiegate le donne

non va oltre le 10 ore e mezza. Ciò risulta anche da una recentissima statistica della Camera del lavoro pubblicata nell'ultimo fascicolo della *Camera del lavoro*.

Noi denunziamo come enormi gli orari per i giovanetti dai 12 ai 15 anni e dai 15 ai 20, nella misura qui proposta dall'articolo della Commissione. A noi pare che domandare sei ore di lavoro per giovanetti dai 15 ai 18 anni e otto ore di lavoro per quelli dai 18 ai 20 anni, sia giusto ed umano per le ragioni che sono state spiegate con tanta abbondanza l'altro giorno nella discussione generale.

Quindi, per non dilungarmi maggiormente, e anche perchè sarebbe praticamente inutile, insistiamo nel nostro articolo sostitutivo.

Presidente. Quando non passasse l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Cabrini ed altri, verrebbe la proposta dell'onorevole Majno.

Onorevole Majno, intende di svolgere la sua proposta?

Majno. Mantengo la mia proposta, ma ritengo inutile lo svolgerla, reputando di averlo fatto parlando sull'articolo 4.

Presidente. Vi sono poi le proposte dell'onorevole Arnaboldi.

La prima:

Primo comma, invece di « Più di 8 ore » 6 ore.

La seconda:

In seguito: invece di « 11 ore » 9 ore.

L'onorevole Arnaboldi ha facoltà di parlare.

Arnaboldi. Le mie proposte sono due, una che riguarda i fanciulli che hanno 10 anni, ma non compiuti i 12, l'altra che riguarda le ore di lavoro dei fanciulli dai 12 ai 15. Per i primi aveva proposto di ridurre le ore di lavoro a 6; per i secondi a 9.

Io posso comprendere le ragioni esposte dal relatore che lo inducono a mantenere le ore di lavoro proposte per i fanciulli che hanno dai 12 ai 15 anni compiuti, e lo posso comprendere anche per l'esigenza stessa del lavoro industriale, poichè altrimenti non ci sarebbe modo, anche col mio emendamento, di fare le mute, adottate in alcuni stabilimenti, lo posso comprendere perchè sono appunto questi minorenni dai 12 ai 15 anni che debbono aiutare il lavoro degli operai di età maggiore. E per queste ragioni sarei anche disposto a ritirare la proposta fatta, circa la riduzione da 11 a 9 ore; ma in quanto

all'altra proposta debbo insistervi, perchè contraria alla base della legge che fu appunto quella di rialzare il limite di età dei fanciulli ammessi al lavoro, vale a dire ha voluto riconoscere, indirettamente, la necessità di impedire ai fanciulli un lavoro troppo consecutivo, il quale non può essere ammesso se non dato un maggiore sviluppo fisico.

Se si è convenuto, dopo un lungo dibattito, di accettare la proposta del Ministero di portare il limite dell'età dei fanciulli ai 12 anni, per le ragioni esposte, parmi debba pure essere ammesso che ai fanciulli i quali hanno 10 anni, e sono già impiegati negli opifici, come la legge ammette, debbano essere le ore di lavoro proposte, ridotte a più equa proporzione per non togliere ad una parte della legge il suo effetto, continuandosi, senza la mia modificazione, a caricare questi fanciulli, di più tenera età, almeno per due anni ancora, d'un lavoro che noi abbiamo riconosciuto sproporzionato alla loro età, al loro sviluppo.

Queste sono le brevi ragioni per cui credo necessario di insistere nel mio emendamento, riguardo alla prima proposta, vale a dire quella di portare da otto a sei ore il lavoro dei fanciulli di dieci anni di età, ritirando l'altro emendamento delle nove ore di lavoro, per quelli che hanno un'età dai dodici ai quindici anni compiuti.

Presidente. Onorevole Crespi, insiste nel suo emendamento?

Crespi. V'insisto.

Presidente. L'onorevole Dell'Acqua ha dichiarato che, qualora i suoi emendamenti non siano accettati, li ritirerà.

Prima di tutto, metterò a partito l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Cabrini. Quando questo non fosse accettato metterò a partito la soppressione del secondo comma, proposta dall'onorevole Majno. Qualora nemmeno questa soppressione venisse approvata, metterò a partito le modificazioni proposte dagli onorevoli Arnaboldi e Crespi.

L'articolo sostitutivo degli onorevoli Cabrini, Chiesa, Varazzani e Badaloni è il seguente:

« Il lavoro dei minorenni, fra i 15 e i 18 anni compiuti non eccederà le sei ore giornaliere, e dovrà essere interrotto da un intervallo di due ore di riposo.

« Dai 18 ai 20 anni compiuti la giornata di lavoro potrà prolungarsi fino alle 8 ore, parimenti con l'intervallo di due ore di riposo.

« Sarà concessa, in ambi i casi, una in-

tera giornata (24 ore) di riposo ogni settimana.

« Le donne, anche dopo i 20 anni, non potranno essere impiegate per più di 48 ore per settimana, e non oltre il mezzodì del sabato, per modo che ogni lavoratrice possa fruire d'un riposo di 42 ore consecutive.

« Se le speciali esigenze della industria richiedessero ore supplementari di lavoro, queste non potranno essere più di 50 durante l'anno, distribuite in modo che il lavoro non oltrepassi mai le 10 ore per giornata e le 52 ore per settimana.

« Alle disposizioni suaccennate si potrà derogare soltanto pei lavori di risaia, od altri lavori agricoli, limitatamente a quei periodi nei quali un lavoro più intenso è tecnicamente indispensabile. In questi casi la giornata di lavoro deve essere stabilita d'accordo fra i proprietari, imprenditori e direttori, e gli ispettori o le ispettrici incaricate di vigilare all'applicazione della presente legge.

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Viene ora la proposta dell'onorevole Majno, che consiste nel sopprimere il secondo comma dell'articolo; comma che è del seguente tenore:

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale, che l'orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino alle 12 ore, quando ciò sia imposto da necessità tecniche ed economiche. »

(Non è approvata).

Vengono ora gli emendamenti parziali, proposti dall'onorevole Arnaboldi. Egli propone che, nel primo comma, dove si dice: *più di otto ore*, si dica; *sei ore*.

La Commissione non accetta questo emendamento.

Lo metto a partito.

(Dopo prova e controprova, questo emendamento non è approvato).

Onorevole Arnaboldi, insiste sul secondo?

Arnaboldi. No, l'ho ritirato.

Presidente. Rimane l'emendamento dell'onorevole Crespi che consiste nel sopprimere le parole al primo comma: « non più di dodici ore. »

Onorevole Crespi, mantiene o ritira il suo emendamento?

Crespi. Lo mantengo in modo che il lavoro delle donne sia ridotto ad un massimo di undici ore.

Presidente. Sta bene. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Crespi.

(Fatta prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Crespi non è approvato).

Onorevole Crespi, insiste sul suo secondo emendamento?

Crespi. Non ha più ragione di essere.

Presidente. Ora metto a partito l'articolo 7 così come è proposto dalla Commissione e di cui è stato già data lettura.

(È approvato).

Art. 8.

« Il lavoro dei fanciulli e delle donne minorenni deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando superi le sei, ma non le otto ore; di un'ora e mezza almeno quando supera le ore otto, ma non le undici; di due ore quando supera le undici ore.

« In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di sei ore. »

Di San Giuliano, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Giuliano, *relatore*. La Commissione, d'accordo col Governo, accetta la proposta dell'onorevole Dell'Acqua, per estendere l'articolo 8 alle donne di qualsiasi età. Per le stesse ragioni, che ho detto a proposito dell'articolo 7, la Commissione non accetta le proposte degli onorevoli Crespi, Dell'Acqua ed altri sulla durata dei riposi.

Presidente. All'articolo 8 non vi sono che due emendamenti; l'uno dell'onorevole Crespi, che non è accettato; l'altro dell'onorevole Dell'Acqua, che la Commissione accetta, non per intero, ma soltanto nel senso di sostituire alla parola: « minorenni » le altre: « di qualsiasi età. »

L'articolo 8 sarebbe così modificato:

« Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto... » il resto come nello stampato.

L'onorevole Crespi propone il seguente emendamento:

« Il lavoro dei fanciulli e delle donne minorenni deve essere interrotto da un riposo

intermedio almeno, della durata minima di mezz'ora quando supera le sei, ma non le otto ore: di un'ora almeno quando supera le otto ore. »

Onorevole Crespi, mantiene o ritira questo emendamento?

Crespi. Debbo mantenerlo in vantaggio delle classi operaie, perchè credo di aver dimostrato come sia un vero danno per gli operai in genere e specialmente per quelli di campagna, l'obbligo di un riposo di un'ora e mezzo perchè con ciò si prolunga l'orario notturno.

Presidente. Metterò dunque a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Crespi che ho letto.

(Non è approvato).

Ora metto a partito l'articolo 8 con la modificazione proposta dall'onorevole Dell'Acqua ed accettata dalla Commissione, con la modificazione cioè di sostituire alle parole minorenni le altre: « di qualsiasi età. »

Chi approva questo articolo 8 così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

« Alle donne minorenni ed ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti deve essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo. »

Di San Giuliano, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà

Di San Giuliano, relatore. La Commissione d'accordo col Governo accetta l'articolo sostitutivo dell'onorevole Dell'Acqua, il quale, identico al nostro per tutto il rimanente, estende il beneficio del riposo settimanale alle donne di qualsiasi età. Non possiamo accettare la proposta dell'onorevole Casciani, che vorrebbe estendere questo riposo anche ai maschi sino ai 18 anni, per le ragioni che ho dette ieri e nella discussione generale, e perchè la economia generale della legge limita la sua azione ai maschi sino a 15 anni.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Casciani è il seguente:

« Alle donne ed ai fanciulli fino ai 18 anni deve essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo. »

V'insiste, onorevole Casciani?

Casciani. Sono dolente di dover mantenere

il mio emendamento nonostante la risposta dell'onorevole relatore perchè l'economia della legge non sarebbe affatto turbata se la Camera accettasse questo emendamento. E del resto non è per delle vane riflessioni che io ho proposto di elevare l'età ai 18 anni, ma è per coordinare questa mia proposta ad un'altra da me fatta precedentemente e che con molto mio dolore la Camera ha respinto quando si trattava di vietare il lavoro notturno ai fanciulli che è stato ammesso sino ai 15 anni mentre chiedevo questo limite fosse elevato ai 18 anni.

Io ho domandato tanto nel primo quanto nel secondo caso che l'età fosse elevata a 18 anni perchè è noto che dai 15 ai 16 anni principalmente si verifica lo sviluppo dell'adolescente.

Di San Giuliano, relatore. Domando di parlare.

Casciani. Non ho bisogno di esplicitare questo concetto, perchè il maestro di noi tutti, che è l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, se fosse a questo banco son sicuro farebbe il discorso stesso che io faccio in questo momento. Ma io intendo quale è la sua posizione e come certe responsabilità importano pure certi obblighi.

Il fatto è però che lo sviluppo toracico, l'altezza, la forza dinamometrica e la capacità vitale dei polmoni aumentano fra i 15 e i 17 anni, e principalmente fra i 17 ed i 18. Ora, se noi dobbiamo fare per le donne e i fanciulli una legge economica che risponda veramente ad un concetto biologico e che sia in armonia coi desiderati della classe medica e degli igienisti, è certo che bisogna estendere per il riposo settimanale obbligatorio il limite di età sino ai 18 anni.

A me dispiace che la Commissione non abbia voluto accettare alcuno di questi emendamenti perchè dagli stessi industriali che sono qui nella Camera e che sono i più autentici rappresentanti delle industrie le quali sarebbero lese da queste proposte, ho sentito ripetutamente dichiarare che queste modificazioni non porterebbero alcun danno alle industrie stesse che si vogliono tutelare. Ora, se la legge deve essere temperata a questi due elementi, da un lato alle leggi biologiche ed igieniche, e dall'altro a considerazioni di natura economica, se questi fatti di natura economica non sono in opposizione con quello che noi chiediamo in rapporto all'igiene, che impedisca di accogliere le no-

stre proposte per migliorare la legge? Dal momento che questo emendamento non porta alcun danno alle industrie che si vorrebbero tutelare, poichè rappresenta una difesa efficace dell'adolescenza che appunto noi vogliamo difendere, così io prego l'onorevole Di San Giuliano e l'onorevole ministro di non volere insistere nella loro denegazione: e nel caso che essi insistano, prego la Camera di fare un'eccezione per questo emendamento e di votarlo come io l'ho proposto, con la sicurezza di rendere un servizio vero alla causa che noi qui rappresentiamo, la difesa cioè dell'adolescenza. (*Benissimo!*)

Di San Giuliano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Giuliano, relatore. L'insistenza dell'onorevole Casciani è un giusto castigo per me, che, dimenticando l'ammonimento di Orazio: *Brevis esse laboro, obscurus fio*, non sono stato forse, per amore di brevità, abbastanza chiaro.

Comincio per ricordare all'onorevole Casciani che, nel corso di questa discussione, l'onorevole ministro di agricoltura ha ripetuto l'intendimento di presentare un disegno di legge sul contratto di lavoro. Quel disegno di legge sarà la sede opportuna per diversi dei *desiderata* che sono stati espressi in questa discussione, e che non possono trovare razionalmente il loro posto nel disegno di legge che discutiamo. Molte idee buone sono state enunciate nel corso di questa discussione; ma non basta che un'idea sia buona in sè stessa, per inserirla in un disegno di legge, che si riferisce ad altra materia.

Ora, non bisogna dimenticare che questo, che noi oggi esaminiamo, è un disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; per quanto concerne le donne si può arrivare, e siamo arrivati in alcuni provvedimenti fino a qualsiasi età, ma per quanto concerne i maschi bisogna rimanere entro i confini di quella età per la quale è discutibile se sieno ancora fanciulli o no, ma a 18 anni non si è più fanciulli, onorevole Casciani. Ecco perchè noi abbiamo respinte tutte quelle proposte, per buone che esse fossero, che si riferivano ai maschi di età superiore a quella indicata. Noi facciamo, lo ripeto ancora una volta, una legge per la protezione delle donne e dei fanciulli e non dobbiamo uscire da questi confini; ecco perchè prego l'onorevole Casciani di non volere insistere nel suo emendamento.

Presidente. Onorevole Casciani, mantiene il suo emendamento?

Casciani. Dopo quello che ho dichiarato, verrei meno al rispetto di me stesso se non lo mantenessi.

Presidente. Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Casciani che è il seguente:

« Alle donne ed ai fanciulli fino ai 18 anni deve essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo. »

La Commissione non lo accetta. Chi lo approva si alzi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato.*)

Pongo a partito l'articolo 9 con la modificazione proposta dall'onorevole Dell'Acqua e accettata dalla Commissione. Chi lo approva si alzi.

(*È approvato.*)

Si dà lettura di una nuova dizione dell'articolo 10 proposto dalla Commissione.

Art. 10.

« Salvo le prescrizioni d'altre leggi e regolamenti, i proprietari, gerenti, i direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulle e donne di qualsiasi età, devono adottare e fare eseguire a norma del regolamento tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela della igiene, della sicurezza e della moralità.

« Nelle fabbriche dove si impiegano donne dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'articolo 8.

« La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno 50 operaie. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Di San Giuliano, relatore. Prego gli onorevoli colleghi di un minuto d'attenzione, perchè possa spiegare la portata delle modificazioni che la Commissione, d'accordo col Governo, ha introdotto nell'articolo 10, e nelle quali ha dato prova del massimo spirito di conciliazione, che spera di veder corrisposto da tutte le parti.

Noi dunque, modificando nei sensi in cui vi è stato letto, l'articolo 10, accettiamo l'estensione proposta dall'onorevole Cabrini alle donne di qualsiasi età. Accettiamo l'ag-

giunta dell'onorevole Majno: *salvo le prescrizioni di altre leggi e regolamenti*, modificandone alquanto la forma. Accettiamo la duplice proposta dell'onorevole Crespi sull'obbligo di provvedere alla possibilità dell'allattamento, anche quando un opificio ha meno di 50 operaie, e sulla facoltà di provvedervi sia mediante la stanza di allattamento, sia mediante il permesso di recarsi ad allattare i figli a domicilio. Manteniamo però l'obbligo della stanza di allattamento negli opifici che hanno almeno 50 operaie. Ma anche in questi si potrà adottare l'uno o l'altro sistema, purchè la stanza di allattamento ci sia. Coll'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Crespi, è assorbita ed implicitamente accettata anche la proposta dell'onorevole Faranda. Non possiamo accettare la proposta dell'onorevole Crespi, di estendere l'articolo 10 ai maschi minorenni oltre ai 15 anni, per le ragioni che ho svolte nuovamente testè in risposta all'onorevole Casciani. Quindi io spero che il rispetto di sè stesso non impedirà all'onorevole Crespi, come ha impedito all'onorevole Casciani, di ritirare il suo emendamento. Non accettiamo la proposta dell'onorevole Arnaboldi, in primo luogo, perchè la definizione dell'opificio si deve fare nel regolamento e non nella legge, per tutte le ragioni che sono state da me ed altri oratori svolte nella discussione generale.

In secondo luogo perchè, come è stato detto nella discussione generale, e come è già nel regolamento in vigore, la legge si applica a quegli opifici che hanno da 5 operai in su, mentre nell'emendamento dell'onorevole Arnaboldi il limite è di 10 operai, e quindi restringerebbe la portata dell'applicazione della legge entro confini più angusti di quello che noi desideriamo. In terzo luogo non possiamo accettare l'emendamento dell'onorevole Arnaboldi, perchè, come è stato detto più volte in questa discussione, è assolutamente impossibile, nelle condizioni attuali del nostro paese, di applicare la legge alle industrie che si esercitano nei privati domicili.

Se poi per privato domicilio, colla collaborazione di 10 o 5 operai, l'onorevole Arnaboldi intende un sinonimo di opificio, allora il suo emendamento è ancora meno necessario, perchè provvedono la legge ed il regolamento. Non possiamo accettare la soppressione della stanza di allattamento proposta dall'onorevole Casciani, per le ra-

gioni che io ho avuto già occasione di esporre. Del resto lo scopo che l'onorevole Casciani voleva raggiungere è in parte ottenuto coll'accettazione della proposta dell'onorevole Crespi che lascia maggiore libertà all'industriale.

Presidente. Dopo la nuova dizione mantiene o ritira il suo emendamento, onorevole Cabrini?

Cabrini. Avendo l'onorevole relatore dichiarato che ha accettato la parte sostanziale di questo articolo, non vi è più ragione d'insistere.

Presidente. L'onorevole Crespi ha pure un emendamento al primo comma.

Crespi. Poichè il relatore ha dichiarato che ha accettato la parte sostanziale del mio emendamento, io ringrazio e lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Majno ha pure un emendamento al primo comma, lo mantiene o lo ritira?

Majno. Accetto la modificazione che è stata proposta dall'onorevole relatore, ma poichè ho facoltà di parlare, mi sia permesso di dire la ragione per la quale io aveva proposto il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Majno. Le ragioni per le quali aveva proposto l'emendamento sono queste. Il testo dell'articolo 10 del Governo dichiara che i proprietari, i gerenti, i direttori, ecc. devono adottare e fare eseguire, a norma del regolamento, i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, ecc. L'articolo 10 quindi limita l'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela dell'igiene ed alla sicurezza a quegli stabilimenti dove s'impiegano donne o minorenni, e limita l'obbligo di adottare provvedimenti di sicurezza nell'orbita di quei provvedimenti che saranno prescritti nel regolamento che verrà formato per l'attuazione della presente legge.

Io, conoscendo per pratica le inesauribili risorse della giurisprudenza quando si può far questione di abrogazione implicita di disposizioni precedenti al sopravvenire di una nuova disposizione, ho voluto con la mia aggiunta togliere il dubbio che con l'articolo 10 della legge attuale rimangano, per avventura, abrogate tutte quelle altre disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza, che si trovano nel regolamento generale della sanità pubblica ed anche nei regolamenti locali.

E qui mi sia concesso, nella mia qualità di milanese, di accennare un fatto che

è quello che mi ha suggerito ed ha reso più importante il mio emendamento.

La città di Milano è stata il primo Comune del Regno che abbia pensato ad adottare nel proprio regolamento di igiene disposizioni relative all'igiene delle fabbriche, ma non come il regolamento generale ed i regolamenti delle altre città, nel senso dei disturbi che le fabbriche possono dare ai vicini con le esalazioni o altri inconvenienti inerenti all'esercizio industriale: la città di Milano ha sancito nel proprio regolamento d'igiene una quantità di disposizioni a tutela dell'igiene delle fabbriche, ma per i lavoratori che vi lavorano dentro.

Io parlo di Milano quasi con sentimento di nostalgia, perchè penso alle sedute di un Consiglio, dove da che c'è legge comunale e provinciale, non c'è mai stata mancanza di numero legale e dove, per esempio, un oratore che parla alla presenza di 60 persone è sicuro di avere l'attenzione di 59. La città di Milano ha avuto un'alta onorificenza dal ministro di agricoltura, industria e commercio, la medaglia d'oro per l'introduzione di questi nuovi concetti nel regolamento d'igiene, in considerazione dell'imitazione che l'esempio della città di Milano potrebbe avere in altre città, e del conseguente inserimento di tali disposizioni di tutela dell'igiene nei regolamenti locali. Con questi intendimenti io ho proposto il mio emendamento, ma poichè la formula della Commissione concorda con i concetti che ho espressi, dichiaro di accettarla.

Presidente. L'onorevole Arnaboldi ha pure un emendamento all'articolo 10.

Arnaboldi. Scopo dell'emendamento che ho presentato era perchè far tante disposizioni del regolamento e della legge vigente in pratica ho visto che i lavori che si compiono nei privati domicili sfuggono alla portata della legge stessa. Però avendo udite le parole del relatore e conoscendo pur anche che è stato votato dalla Camera un ordine del giorno, il quale fa obbligo al Governo di presentare un completo ordinamento dell'Ispettorato, prendo atto di questa dichiarazione, e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Onorevole Gussoni, insiste nel suo emendamento?

Gussoni. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole Crespi, ritira anche il secondo emendamento?

Crespi. Lo ritiro.

Presidente. Rimane un'aggiunta dell'onorevole Faranda così concepita:

« Si potrà anche permettere, a seconda delle circostanze, che l'allattamento abbia luogo nella casa dell'abitazione dell'operaia. »

Onorevole Faranda...

Faranda. La nuova dizione dell'articolo, come è proposta dalla Commissione, comprende ciò che io aveva scritto in quella aggiunta che proponeva e perciò io non ho nessuna ragione d'insistere nella mia proposta.

Presidente. Rileggo l'articolo decimo come fu proposto con nuova dizione dalla Commissione, in seguito alla quale sono stati ritirati tutti gli emendamenti proposti.

L'articolo 10 era prima così formulato:

« I proprietari, i gerenti, i direttori, gli impresari cottimisti, che impieghino fanciulle o donne minorenni, devono adottare e far eseguire, a norma del regolamento, tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze d'allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità.

« Nelle fabbriche, dove lavorano più di 50 operaie dovrà trovarsi una stanza d'allattamento, in cui le operaie addette allo stabilimento possano allattare i loro figli, nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'articolo 8. »

La nuova dizione è la seguente:

« Salvo le prescrizioni d'altre leggi e regolamenti i proprietari, gerenti, direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli e donne di qualsiasi età, devono adottare e fare eseguire a norma del regolamento tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità. Nelle fabbriche dove s'impiegano donne dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno oltre i riposi prescritti dall'articolo 8.

« La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno 50 operaie. »

Metto a partito questo articolo 10 così formulato.

(È approvato).

Gli onorevoli Gussoni, Dell'Acqua, Finardi, Fradeletto, Crespi, Bonoris, Cuzzi, Cornalba, Bonacossa e Galli hanno proposto un articolo 10 bis che è il seguente:

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, permettere durante il quinquennio dalla promulgazione di questa legge che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali, possano essere sostituite altre donne minorenni di età superiore ai 15 anni compiuti. »

Il Governo e la Commissione accettano questo emendamento?

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Questo articolo aggiuntivo si potrebbe mettere come una disposizione transitoria dopo il testo della legge.

Presidente. Onorevole relatore...

Di San Giuliano, relatore. Dal momento che il Governo accetta questo articolo, a me pare che non vi sia difficoltà a votarlo anche adesso. Però, siccome prima di votare il disegno di legge a scrutinio segreto, si dovrà farne il coordinamento, come ho avuto occasione di dire in una precedente seduta, in sede di coordinamento potremo vedere il posto preciso dove converrà di metterlo. Del resto mi associo a quanto ha detto l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Girardini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Girardini. L'emendamento che è stato proposto oggi dagli onorevoli Gussoni ed altri all'articolo 10 è stato già proposto da me ad altro articolo, e precisamente al 5, ed è stato respinto. Forse vi è stata introdotta qualche modificazione di forma, ma la sostanza è la medesima.

Di San Giuliano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Giuliano, relatore. Onorevole signor Presidente, per non intralciare la discussione della legge, io pregherei di riservare questa questione alla fine della legge stessa, perchè effettivamente le obiezioni dell'onorevole Girardini non mancano di serietà e debbono essere prese in esame.

Mi pare quindi che, quando avremo esau-

rita la discussione degli articoli, potremo esaminare la proposta dell'onorevole Gussoni.

Presidente. Sta bene. Allora passeremo alla discussione dell'articolo 11 il quale è il seguente:

« I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento, di cui nell'articolo 17, e devono essere muniti del visto del Sindaco, come attestazione di autenticità, ed affissi in luogo ove sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari di cui nell'articolo seguente. »

A questo articolo sono proposti i seguenti emendamenti:

« I regolamenti interni delle fabbriche, magazzini, miniere, ecc, dove lavorano donne o minorenni, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge. Essi saranno fissati d'accordo fra gli imprenditori o direttori e le rappresentanze delle rispettive operaie. In difetto di accordo, statuirà il collegio dei *probi viri*:

« I regolamenti interni debbono essere affissi in luogo dove ne sia agevole la lettura agli interessati.

« Cabrini, Chiesa, Varazzani, Badaloni. »

« I regolamenti interni delle aziende contemplate nella presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento che sarà fatto per la sua esecuzione nonchè a ogni altra disposizione di cui all'articolo 10.

« Majno, Pescetti, Manzato, Chiarugi, Dell'Acqua, Nofri, Olivieri, Gattorno, Chiesa, Pramolini, Valeri. »

La Commissione li accetta?

Di San Giuliano, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Cabrini perchè non si può pregiudicare nè in un senso nè nell'altro l'importante questione della partecipazione o meno degli operai all'andamento e alla direzione dell'azienda industriale.

Non può accettare nemmeno l'emendamento dell'onorevole Majno, perchè, per la parte dell'articolo 11 che il suo emendamento mantiene, la dizione adottata dalla Commissione e dal Governo è più chiara e più precisa, come egli stesso, valente giu-

rista, potrà accertare; mentre poi la parte dell'articolo della Commissione e del Governo, che l'onorevole Majno propone di sopprimere, giova a tutelare gli interessi degli operai ed a meglio assicurare l'osservanza della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

Cabrini. La nostra proposta è strettamente connessa all'applicazione delle disposizioni contenute in questo disegno di legge; ed a noi parrebbe naturalissimo che una Camera la quale ha già votata una legge sui *probi-viri* industriali e ora si accinge a discutere e votare una legge sui *probi-viri* per l'agricoltura ed una legge sul contratto di lavoro...

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non è questa la sua sede.

Cabrini. ...a noi parrebbe naturalissimo che questa Camera, in sede di questa stessa discussione, affermasse questo concetto: che i regolamenti degli stabilimenti industriali debbono essere non più imposti da una parte all'altra, ma contrattati e discussi dalle due parti che si trovano sul campo della produzione: il capitale e il lavoro.

Si tratta, in fondo, di trasfondere anche in questa legge quello spirito che muove tutta l'attuale e moderna legislazione: si tratta in fondo, di aiutare questo movimento che intende ad allargare lo spirito costituzionale dal campo strettamente politico al campo economico; perchè, mentre appunto nel campo politico siamo arrivati alle forme del costituzionalismo, nel campo economico siamo ancora all'assolutismo.

Il regolamento, che dovrebbe essere lo statuto dell'officina, l'insieme delle norme regolanti i rapporti tra capitale e lavoro, non è già l'emancipazione ed il risultato di una contrattazione, ma rappresenta una imposizione del capitalista ai lavoratori che, entrando nello stabilimento, vi trovano la legge bell'è fatta; essi non hanno alcun diritto di partecipare alla formazione della legge stessa.

Pertanto noi troviamo perfettamente logico il nostro emendamento e lo manteniamo lo manteniamo anche per l'altra affermazione in esso contenuta e che riguarda lo intervento dei *probi-viri* qualora sorga una ragione di contrasto fra lavoratori e padroni in materia di regolamento.

Presidente. L'onorevole Majno propone un

altro emendamento a questo della Commissione.

Lo mantiene?

Majno. Lo ritiro.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Consenta la Camera che io intervenga nella discussione di questo articolo, poichè mi pare opportuno confortare colla mia parola una osservazione, importante e decisiva, dell'onorevole relatore.

I concetti ai quali si ispira l'emendamento Cabrini e Majno possono sembrare giusti e meritevoli di considerazione, ma bisogna vedere se questa sia l'occasione di prenderli in esame e di attuarli. Il Governo ha promesso di presentare un disegno di legge sul contratto di lavoro, che è già studiato, nel quale si dovrà risolvere appunto tale questione. Infatti i regolamenti di fabbrica servono a regolare le obbligazioni delle parti contraenti. E quindi perchè abbiano questo effetto, la legge deve stabilire da chi debbano essere fatti, con quali formalità, e col consenso di chi successivamente modificati. E tutto ciò è tema che può e deve essere esaminato e discusso nel contratto di lavoro,

Il sistema di introdurre in una legge speciale, disposizioni le quali debbono essere materia di altre leggi, mi pare che sia sistema legislativamente pericoloso e da evitare. Quindi io pregherei il collega Cabrini di non insistere. La questione non è che rinviata e rinviata a prossima scadenza, cioè a quando discuteremo il contratto di lavoro.

Cabrini. Se vi fosse un disegno di legge noi potremmo anche ritirare questo articolo.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Assicuro che sarà presentato subito dopo che ripiglieremo i nostri lavori.

Cabrini. Noi abbiamo visto una quantità di progetti di legge, che parevano vicinissimi alla discussione, e viceversa alla discussione non giunsero. Quindi è una promessa troppo aerea, e possiamo trovarci nel duemila ancora a discutere.

Presidente. Allora pongo a partito l'emendamento sostitutivo degli onorevoli Cabrini, Chiesa, Varazzani e Badaloni in questi termini:

« I regolamenti interni delle fabbriche

magazzini, miniere, ecc., dove lavorano donne o minorenni, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge. Essi saranno fissati d'accordo fra gli imprenditori o direttori e le rappresentanze delle rispettive operaie. In difetto di accordo, statuirà il collegio dei *probi-viri*.

« I regolamenti interni debbono essere affissi in luogo dove ne sia agevole la lettura agli interessati. »

(Non è approvato).

Ora pongo a partito l'articolo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

« Art. 12. L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli Ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.

« Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industriali, nelle miniere, nelle cave e nelle gallerie, e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento.

« I verbali relativi saranno trasmessi alla Prefettura locale, la quale ne curerà tosto l'invio all'autorità giudiziaria.

« Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione dei segreti di fabbrica. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Di San Giuliano, relatore. La Commissione, d'accordo col Governo, non può accettare... (Interruzione) (v'è qualche cosa che può accettare... *dulcis in fundo*) non può accettare gli emendamenti degli onorevoli Cabrini e Girardini, perchè la questione della partecipazione degli operai e delle donne alla applicazione delle leggi sociali non può essere pregiudicata in un senso o nell'altro in questo disegno di legge. Lo dissi già, questa questione sarà rimandata al disegno di legge sull'ordinamento della ispezione, per il quale la Camera ha già votato un ordine del giorno, o a quello sul contratto di lavoro.

La Camera, del resto, pochi minuti fa, respingendo l'emendamento Cabrini, ha deliberato in questo senso. Quindi spero che

l'onorevole Cabrini e l'onorevole Girardini vorranno ritirare i loro emendamenti.

Non possiamo accettare neppure l'emendamento dell'onorevole Crespi per due ragioni, una di principio ed una di pratica. Noi intendiamo che il diritto dello Stato e dei suoi funzionari ad entrare, in ogni momento, senza preavviso e senza consenso del proprietario, nell'opificio, per la osservanza di questa legge, sia un diritto inalienabile e non suscettibile di qualsiasi restrizione. Questo diritto non può in alcuna maniera dipendere dal consenso e dalla volontà del padrone dell'opificio. È questa proprio per la Commissione e per il Governo una questione di principio, dalla quale poi derivano molte applicazioni pratiche.

Non è possibile neppure per ragioni pratiche, poichè l'indugio, che necessariamente deriverebbe per ottenere il permesso del proprietario, gli eventuali procedimenti coattivi, in una forma o nell'altra, che forse si dovrebbero fare, se il proprietario fosse riluttante, diverrebbero larghissimo mezzo ad eludere la legge e a far trovare a suo tempo tutto in regola all'ispettore quando, dopo avere esaurito tutte queste formalità, l'ispettore sarebbe finalmente ammesso a visitare l'opificio; è questo, secondo me, uno dei criteri fondamentali della legge, e quindi prego l'onorevole Crespi di non insistere nel suo emendamento.

Del resto l'onorevole Crespi, che è un grande e benemerito industriale, il quale molte opere nobilissime e filantropiche ha compiuto, sa benissimo che è interesse della grande industria, che la legge sia molto scrupolosamente eseguita, perchè la grande industria difficilmente si sottrae alla vigilanza, e sono invece i minori opifici, sparsi qua e là per le pianure, per le vallate, nei monti, quelli dove la legge viene più facilmente elusa o violata, sì perchè su di essi è più difficile la vigilanza, sì perchè le condizioni economiche meno fortunate di quegli intraprenditori costituiscono una tentazione maggiore a sfruttare i deboli. Quindi prego di nuovo vivamente l'onorevole Crespi di non insistere nel suo emendamento.

La Commissione poi accetta l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Gatterno al terzo comma; osservando che con esso rimane assorbito l'emendamento dell'onorevole Faranda.

Non può invece accettare l'articolo 12 *bis*

dell'onorevole Codacci-Pisanelli, perchè è in contraddizione coll'ultimo comma dell'articolo 1 e con l'articolo 4 del disegno di legge, che discutiamo, i quali affidano al Governo i poteri necessari per provvedere ai lavori insalubri e pericolosi, ancorchè non siano eseguiti in cave, officine, o miniere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini per dire se mantenga o ritiri il suo emendamento.

Cabrini. Se le ragioni, per le quali poco fa abbiamo domandato la partecipazione della rappresentanza delle Camere del lavoro a giudicare di quelle tali eccezioni e di quelle deroghe usate in certi articoli, ci parvero forti e plausibili, ancora più forti e plausibili ci sembrano ora, che si tratta di chiamare la rappresentanza delle Camere del lavoro per indicare (badate bene, non per nominare) quali tra gli ispettori e le ispettrici dovrebbe il Governo scegliere per affidar loro il servizio di sorveglianza per l'applicazione di questa legge.

Per queste ragioni insistiamo nel nostro emendamento, pur non facendoci alcuna illusione sull'accoglimento ch'esso sarà per avere.

Presidente. Onorevole Girardini, il suo sotto emendamento non avrà ragione di essere se non quando la Camera approvi la proposta dell'onorevole Cabrini.

Girardini. Lo mantengo e chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Girardini. Mi preme di dire che le ragioni, addotte dall'onorevole relatore contro l'emendamento dell'onorevole Cabrini, non si attagliano in questo caso, come si sono attagliate agli altri casi, in cui veniva avanzata la proposizione medesima di consentire un intervento qualsiasi della Camera del lavoro.

La legge contiene in sè stessa le modalità della sorveglianza e della vigilanza, che debbono garantire la sua esecuzione.

Ora, dal momento che in sè stessa contiene queste norme, si tratta solamente di vedere se le norme prescelte sieno quelle che la Camera deve preferire.

Questo articolo ci trasporta in un campo d'idee attinenti, ma pur diverse da quelle che hanno formato finora oggetto dell'attenzione della Camera. Adesso si tratta di determinare non più quali debbano essere i carichi di lavoro, quali debbono essere le tutele da accordarsi ai fanciulli ed alle donne,

ma quali siano le norme con le quali si deve esercitare la vigilanza per l'applicazione della legge. Ora io credo che la norma ideale che corrisponderebbe al concetto di questa legge, sarebbe tutta opposta a quella della Commissione...

Di San Giuliano, relatore. Chiedo di parlare.

Girardini.. sarebbe cioè quella di affidare proprio alle Camere del lavoro, alla classe lavoratrice, la vigilanza e la custodia dei propri diritti. Con ciò si avrebbe un beneficio, perchè si escluderebbe un male che, dalla proposta di legge come è fatta, deriva, in quanto che la legge, come è proposta, viene a produrre una causa di accentramento maggiore.

Quando il Governo avoca a sè la nomina degli ispettori e delle ispettrici, viene a costituire una nuova burocrazia centrale. Ora, se le leggi sull'emigrazione, sugli uffici del lavoro, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, la legge sui contratti di lavoro, tutte le leggi sociali verranno applicate a questo medesimo modo, non faremo che crescere enormemente l'azione preponderante dello Stato e costituire un'immane burocrazia, anche più grande di quella che oggi esiste, e questa è una considerazione che mi pare debbano tener presente Governo e legislatore. Così facendo si impedisce un provvido movimento, un inavvertito beneficio che la legislazione sociale recherebbe, perchè le organizzazioni operaie vengono a costituire, diffuse e disseminate in tutto il territorio dello Stato, una forma naturale di decentramento dei poteri dello Stato. È quindi una perversione che la legge fa, perversione la quale si riferisce al concetto della legge, e la quale anche ha tratto più largo perchè viene ad accrescere quel male che va sotto il nome di soverchio accentramento e di burocrazia.

Per questo io credo che l'emendamento proposto dall'onorevole Cabrini a questo articolo meriti di essere considerato sotto un riflesso tutto diverso da quello sotto il quale vennero considerate le altre proposte relative alla introduzione dell'azione delle organizzazioni operaie e delle Camere del lavoro.

E poi vi è una ragione speciale, inerente all'indole giuridica di questa legge, perchè questa legge viene ad affermare e confermare, con una specialità di criteri tutta sua propria, una nuova forma del diritto: il diritto della rappresentanza delle

classi operaie. Infatti, quando una lega o un'associazione operaia qualsiasi viene a contendere con il proprietario per fissare il patto del lavoro, essa rappresenta degli interessi che sono conformi a quelli individuali dei rappresentanti. Ma qui gli interessi che la classe lavoratrice, come classe, dovrà tutelare non sono conformi agli interessi individuali, i quali molto spesso cercheranno la connivenza dei proprietari per ottenere ai fanciulli ed alle donne che si trovano in condizioni dalla legge vietate, il lavoro ed il guadagno; qui proprio sorge sola, piena ed intiera la rappresentanza del diritto della classe operaia, quindi una ragione maggiore per avocare ad essa, e ad essa sola, il diritto di sorvegliare sull'applicazione della legge medesima. Credo poi che il mio emendamento corregga un vizio, mi permetta l'onorevole Cabrini di dirlo, che ha il suo emendamento e concili le disposizioni procedurali della Commissione con quelle che l'onorevole Cabrini vorrebbe.

Perchè la Commissione dice: io voglio affidare agli ispettori eletti dall'autorità centrale la vigilanza e sorveglianza; l'onorevole Cabrini invece dice: voi dovete scegliere questi ispettori in mezzo a quelle persone che vi verranno indicate dalle associazioni operaie.

Ora, secondo me, la proposta dell'onorevole Cabrini incontra un intoppo, perchè non da per tutto ci sono queste organizzazioni operaie, le quali possano profferire i loro candidati alla scelta del Governo. Ed io dico che se in qualche luogo ci sono, ed è lecito di fare questa profferta di candidati, non viene menomato il sistema della Commissione, che ancora mantiene il diritto di scelta da parte del Governo, e nello stesso tempo si accorda alle classi operaie quanto è possibile. Questa non è ancora la scelta diretta delle classi lavoratrici, quale io la vorrei, ma è un avviamento, in base al quale le classi lavoratrici potranno indicare i candidati. Con questa concessione si sollecita l'esplicazione del movimento operaio, e si andrà estendendo così la organizzazione e la federazione operaia per partecipare direttamente alla sorveglianza ed all'esecuzione della legge. Con ciò si libera lo Stato anche di una responsabilità, perchè non si potrà dire che è lo Stato che elegge dei cattivi ispettori, dei cattivi sorveglianti.

Mi pare dunque che, se è vero che noi dobbiamo scindere la questione economica

da quella politica, poichè questa legge deve avere specialmente dei riflessi economici, non dobbiamo indurre le classi operaie nella convinzione che bisogna che esse agiscano sopra il Governo, vale a dire nel campo della politica, per ottenere una buona esecuzione della legge.

Queste sono le ragioni che, a parer mio, raccomandano l'emendamento dell'onorevole Cabrini, migliorato dal sub-emendamento da me presentato. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini.

Lollini. Ho chiesto di parlare unicamente per fare una raccomandazione all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Quale che sia il sistema di nomina degli ispettori e delle ispettrici, sia che venga adottato il sistema proposto dalla Commissione, sia che venga adottato il sistema proposto dagli onorevoli Cabrini e Girardini, deve stare a cuore di tutti che questi ispettori e queste ispettrici possano, ai fini della legge, compiere pienamente il loro dovere.

L'esperienza però anche degli altri paesi ha messo in rilievo le grandi difficoltà che si incontrano nell'adempimento del proprio ufficio da parte di questi ispettori, soprattutto per il pericolo a cui sono esposti quegli operai e quelle operaie, a cui gli ispettori e le ispettrici si rivolgono per informazioni e notizie durante le loro visite.

In Francia è avvenuto questo: che molte volte è bastato il fatto che un ispettore abbia rivolto la parola a qualcuno degli operai o delle operaie addetti ad un stabilimento, o ad un opificio, perchè i padroni abbiano esercitato delle rappresaglie sull'operaio o l'operaia medesima. E di questo si è giustamente occupato il ministro del commercio francese, Millerand, che, con una sua circolare del 19 gennaio 1900, lamentava questi deplorabili inconvenienti, riconoscendo la difficoltà che incontravano gli ispettori del lavoro a procurarsi le informazioni necessarie direttamente dagli operai nelle officine da essi visitate, giacchè, giova insistere, solo il fatto di parole loro rivolte dagli stessi ispettori esponeva gli operai alle vendette padronali, e ordinava perciò agli ispettori medesimi di porsi in diretto contatto con i segretari delle Borse del lavoro e delle Unioni dei Sindacati operai per venire per mezzo di essi a conoscenza delle infrazioni alla legge che si con-

sumano negli stabilimenti industriali, imponendo altresì agli stessi ispettori di avvisare oralmente o per lettera, nel termine di quindici giorni, i detti segretari del risultato delle visite in seguito alle loro informazioni e denunce.

Ora io prego l'onorevole ministro di tener conto di questa dolorosa esperienza degli altri paesi e degli espedienti cui essa ha dato luogo specialmente in Francia, allo scopo che agli ispettori e alle ispettrici, agli ingegneri e agli ufficiali di polizia giudiziaria, di cui si parla in questa legge, siano dati a suo tempo istruzioni e suggerimenti consimili a quelli impartiti dal ministro francese, ordinandosi loro in modo preciso e tassativo di attingere anche dai segretari delle Camere di lavoro, delle leghe di resistenza e di ogni altra forma di organizzazione operaia la notizia degli inconvenienti che si verificheranno per inosservanza della legge protettrice del lavoro delle donne e dei fanciulli e di comunicare agli stessi segretari i risultati delle visite fatte.

Io spero che l'onorevole ministro mi potrà dare una parola rassicurante al riguardo e confido che egli non vorrà troppo preoccuparsi di quelle osservazioni che (suppongo in senso non troppo favorevole alle mie raccomandazioni) gli vengono fatte ora sottovoce dall'onorevole guardasigilli, osservazioni che credo di avere già comprese pur senza averle udite.

L'onorevole ministro guardasigilli deve avere suggerito al suo collega dell'agricoltura che in Francia....

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Precisamente.

Lollini. Vede che ho capito? Ella dunque dice che in Francia le borse del lavoro e le unioni sindacali sono riconosciute dalla legge e che in Italia non ci troviamo nel medesimo caso. Ebbene, io non ho nulla da aggiungere a quanto ieri l'onorevole Cabrini ed oggi l'onorevole Girardini hanno detto contro le osservazioni che Ella or ora faceva sottovoce al suo onorevole collega. Solo mi limito ad osservare, e spero si terrà conto dell'importanza della mia osservazione, che, se si vuole che la legge sia applicata con sincerità ed efficacia, bisogna non trascurare l'ausilio che può venire dalle rappresentanze, anche non legali, degli interessati. Del resto, se è vero che gli ispettori e le ispettrici e gli ufficiali di polizia

giudiziaria possono attingere le loro informazioni da qualunque cittadino, anche se non rivesta un carattere ufficiale, io non vedo perchè non dovrebbero mettersi in rapporto con i segretari delle Camere del lavoro e delle altre organizzazioni operaie senza badare se queste siano o no legalmente riconosciute. Io spero che l'onorevole relatore vorrà associarsi alla mia raccomandazione e contribuire col peso della sua maggiore autorità ad indurre l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio a fare qualche promessa rassicurante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crespi.

Crespi. Sono veramente dolente che la Commissione non abbia creduto di accettare l'emendamento mio al secondo comma dell'articolo 12, e che abbia sospettato che io lo avessi proposto nell'intento d'intralciale in qualsiasi modo il servizio di sorveglianza. Ringrazio peraltro il relatore delle cortesie espressioni adoperate a mio riguardo. Egli sa benissimo che io non potevo mai, neppure lontanamente, avere simili intenzioni.

Io credo che il mio emendamento abbia una portata assai più pratica della proposta della Commissione, perchè effettivamente le cose procedono in questo modo. L'incaricato della sorveglianza si presenta alla porta di uno stabilimento e deve declinare le sue generalità. A chi le declina? Le declina al proprietario, al gerente, o al direttore, o ad un impiegato. Se noi lasciamo l'articolo così com'è, è assai probabile che il direttore, per esempio, avochi a sé questo diritto di accertare le generalità di colui che si presenta per la sorveglianza. Invece, precisamente perchè la sorveglianza sia più facile, vi deve essere l'obbligo non solamente nel proprietario, nel gerente o nel direttore, ma altresì in qualunque impiegato dello stabilimento di riconoscere coloro che sono incaricati della sorveglianza.

Però siccome desidero che si dilegui pienamente il dubbio che io voglia intralciale l'opera degli ispettori, proporrei un'altra formula (troverò le dieci firme qualora la Commissione l'accetti) concepita in questi termini:

« I proprietari, gerenti, direttori, impiegati e cottimisti debbono lasciare libero accesso alle persone incaricate, ecc. » (*Interruzione dell'onorevole relatore*).

Siamo perfettamente d'accordo, pratica-

mente sono poi loro che debbono lasciarli entrare. Se no non entreranno mai.

Di San Giuliano, relatore. Entreranno per forza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Di San Giuliano, relatore. Onorevoli colleghi, se pochi momenti fa, quando io parlavo, l'onorevole Girardini ed i suoi vicini che conversavano con lui, avessero seguito l'esempio dei 59 consiglieri comunali di Milano, che l'onorevole Majno encomiava per la religiosa attenzione con cui ascoltano gli oratori, avrebbe l'onorevole Girardini visto che il suo emendamento non può aver luogo in questa sede, perchè, come dissi già, la Camera chiuse la discussione generale di questo disegno di legge votando ad unanimità, e perciò col concorso anche del voto dell'onorevole Girardini e degli onorevoli colleghi socialisti, il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare al più presto possibile le opportune proposte per aumentare il numero degli ispettori dell'industria ed istituire organi efficaci per l'applicazione della legislazione sul lavoro. »

Girardini. Non contraddice.

Di San Giuliano, rela. ore. Quindi, per deliberazione della Camera, qualunque decisione intorno agli organi efficaci per l'applicazione della legislazione sul lavoro deve essere rimandata a quando il Governo presenterà queste proposte, in obbedienza all'ordine del giorno della Camera. Ciò mi pare di una evidenza tale che io penso che gli onorevoli Girardini e Cabrini vorranno ritirare i loro emendamenti. Tanto più che la Commissione, applicando a sè stessa, con logica rigorosa, la premessa che invoca contro gli onorevoli proponenti, ritirerà appunto per questo l'articolo 13. (*Movimenti*). Il quale abbiamo riconosciuto noi stessi, che non può più trovar posto in questo disegno di legge, dal momento che la Camera, con l'ordine del giorno che ho citato testè, ha rinviato ad altra sede tutta la materia degli organismi diretti ad applicare la legislazione sul lavoro.

L'onorevole Lollini poi rivolgeva all'onorevole ministro di agricoltura e commercio una raccomandazione che io sono sicuro sarà da lui tenuta nel debito conto, e mi associo anche io al desiderio di lui che l'onorevole ministro esamini fino a qual

punto, quanto ha detto l'onorevole Lollini, possa essere accettato.

Quanto poi alla nuova formula proposta dall'onorevole Crespi, la Commissione, d'accordo col ministro, non può allontanarsi neppure di una virgola dalla redazione dell'articolo per questa parte; perchè la formula dell'onorevole Crespi, mentre elimina gli inconvenienti pratici cui ho accennato, mentre giuridicamente non è in conformità alle premesse stesse da lui poste, ferisce un principio che è sanzionato dalla legislazione nostra e da quella degli altri Stati civili, il principio, cioè, che il Governo debba provvedere all'applicazione delle leggi, il che non può derivare in alcuna maniera dal beneplacito altrui, ma è un diritto che deriva allo Stato dalla sua essenza stessa, e che esso deve esercitare dando i poteri necessari ai suoi funzionari di entrare negli opifici, anche coll'aperto dissenso del proprietario. Se questi si oppone, il funzionario ha diritto di chiamare la pubblica forza e di entrare per forza nell'opificio. Questo è il nostro concetto e da questo concetto non ci possiamo allontanare. La formula dell'onorevole Crespi darebbe luogo ad una contraddizione, perchè da un lato il funzionario dovrebbe domandare il permesso del proprietario e dall'altro il proprietario non potrebbe rifiutare questo permesso. Ora che cosa è un permesso che per propria natura è facoltativo, e che viceversa deve diventare obbligatorio?

Prego quindi l'onorevole Crespi di non voler insistere nella sua proposta, la quale sotto nessuna forma potrebbe essere accettata. Del resto, come diceva poco fa non so quale oratore, ricordando il vecchio emistichio « *dulcis in fundo* », dico anche a Lei onorevole Crespi: « *dulcis in fundo* », perchè accettiamo la soppressione da Lei proposta dell'articolo 13. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Alle esaurienti risposte del valoroso relatore della legge, io non debbo aggiungere che una sola parola dietro l'invito dell'onorevole Lollini.

Io credo che l'onorevole Lollini udirà da me con piacere come esista fin da questo momento una corrente di amichevoli relazioni tra il Ministero francese e noi su questo argomento; tanto che il Ministero fran-

cese chiede a noi le disposizioni che stiamo deliberando. Non mi allontanerò certo dalla circolare che l'onorevole Lollini ha invocato se non in quanto, forse, ne sia obbligato dalla differenza dello stato legale. Non si offenda: perchè questa è la risposta che debbo darle. Però ho il vivissimo desiderio di rispettare sempre e costantemente gli uomini che possono dare al potere esecutivo i migliori e più sinceri consigli; e dopo questa parola Ella comprenderà che io farò tesoro anche dei consigli suoi.

Presidente. Possiamo venire ai voti.

In primo luogo vi è l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Cabrini. Ad esso l'onorevole Girardini propone un sott'emendamento; ma questo sott'emendamento non potrebbe trovar posto, se non quando l'articolo sostitutivo dell'onorevole Cabrini fosse approvato.

Onorevole Crespi, mantiene il suo emendamento?

Crespi. Prendendo atto della dichiarazione che l'onorevole relatore ha fatto, di accettare la mia proposta, di sopprimere cioè l'articolo 13, ritiro il mio emendamento al secondo comma di questo articolo.

Faranda. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Faranda. Io sono ben lieto che la mia proposta abbia per sé il suffragio degli onorevoli Gattorno, Majno e compagni, e della Commissione. Desidero solamente che, invece di dire: *autorità giudiziaria competente per il procedimento*, si dica: *autorità competente per il giudizio*.

Nel linguaggio giudiziario, una cosa non vale l'altra.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Io credo che basti dire: *all'autorità giudiziaria competente*, senza parlare di procedimento o di giudizio.

Di San Giuliano, relatore. Allora dall'emendamento dell'onorevole Gattorno, che è in parte identico a quello dell'onorevole Faranda, si potrebbero togliere le parole: *per il procedimento*.

Presidente. Ora verremo ai voti.

Gli onorevoli Cabrini, Chiesa, Varazzani e Badaloni propongono il seguente articolo sostitutivo:

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata a ispettori e ispettrici eletti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio fra coloro che vengono proposti dalla classe lavoratrice con regolare votazione presso le Camere del lavoro o altre organizzazioni congeneri.

« Gli ispettori e le ispettrici durano in carica due anni e sono retribuiti dallo Stato.

« Gli ispettori e le ispettrici eserciteranno il loro ufficio nei limiti del rispettivo distretto industriale od agricolo. I limiti di ciascun distretto, e il numero degli ispettori ed ispettrici rispettivi, verranno determinati nel regolamento per l'applicazione di questa legge.

« Gli ispettori e le ispettrici hanno libero accesso negli opifici industriali e in tutti gli altri luoghi di lavoro ed hanno diritto di controllare i libretti e gli orari del lavoro. Essi accerteranno le contravvenzioni alla presente legge ed al regolamento e trasmetteranno i relativi verbali direttamente all'autorità giudiziaria. »

« Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del 3° capoverso dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1898, rispetto alla divulgazione dei segreti di fabbrica.

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio nominerà gli ispettori tecnici incaricati di visitare gli opifici, i laboratori, le miniere ed altri luoghi di lavoro, per tutelare l'igiene e la sicurezza dei lavoratori. Essi denuncieranno le eventuali contravvenzioni alla presente legge e presenteranno annualmente al Ministero una relazione delle loro inchieste.

« Anche a questi ispettori tecnici sono applicabili le disposizioni del 3° capoverso dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1898. »

Il Governo e la Commissione non accettano questo emendamento. Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 12 della Commissione, con l'aggiunta proposta al terzo comma dall'onorevole Gattorno:

« L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli Ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.

« Le persone incaricate del servizio di

sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industriali nelle miniere, nelle cave e nelle gallerie, e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento.

« I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all'autorità giudiziaria competente.

« Copia ne sarà pure trasmessa, per notizia, alla prefettura locale.

« Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica ».

(È approvato).

Presidente. Viene ora un articolo aggiuntivo (12 *bis*) proposto dall'onorevole Codacci-Pisanelli:

« Per l'impiego delle donne e dei fanciulli in lavori agricoli, che possano nuocere alla salute, i Consigli provinciali sono autorizzati ad emanare regolamenti nei modi indicati dagli articoli 200, 217 e 245 della legge comunale e provinciale. »

Codacci-Pisanelli. Lo ritiro.

Presidente. Sta bene. L'articolo 13 è ritirato; è vero onorevole relatore?

Di San Giuliano, relatore. Perfettamente.

Presidente. Gli onorevoli Cabrini ed altri, che propongono una sostituzione a questo articolo 13, acconsentono a questa soppressione?

Cabrini. Sissignore.

Presidente. Onorevole Codacci-Pisanelli, anche Ella ritira il suo emendamento a questo articolo 13?

Codacci-Pisanelli. Sissignore.

Presidente. Viene ora l'articolo 14:

« Il proprietario, il gerente, il direttore, l'impresario o cottimista o chiunque altro contravviene alle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, sarà punito con pena pecuniaria da 5 a 25 lire per ciascuna persona impiegata nel lavoro, cui la contravvenzione si riferisce, e non potrà usufruire del beneficio dell'articolo 75 del Codice penale.

« Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento saranno punite con pena pecuniaria da lire 50 a 500. Nel caso di recidiva, la pena sarà aumentata da un sesto ad un terzo. Le disposizioni precedenti non derogano alle pene

maggiori comminate nel Codice penale e nelle altre leggi vigenti.

« Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa Nazionale di previdenza per la Vecchiaia e l'Invalidità al lavoro, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350, salvi i diritti spettanti a norma di legge ai funzionari che avranno scoperto le contravvenzioni. »

A questo articolo sono stati proposti diversi emendamenti.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Poche osservazioni sui quattro emendamenti proposti a questo articolo 14, ora divenuto 13, che stabilisce le sanzioni penali contro i trasgressori di alcune disposizioni della legge. Il primo emendamento, cioè quello dell'onorevole Cabrini, contiene due parti: con la prima si determinano e si vogliono responsabilità ipotetiche per le contravvenzioni alla legge. Dichiaro subito che questa prima parte, io non potrei assolutamente accettarla, perchè nel Codice penale sono stabiliti i principî che determinano e regolano le responsabilità in relazione all'autore delle violazioni della legge penale; invece secondo la proposta dell'onorevole Cabrini alcune persone sarebbero sempre responsabili nelle contravvenzioni di cui parliamo non solo senza distinzione del loro grado di partecipazione, ma anche se non avessero concorso a commetterle.

Con la seconda parte l'onorevole Cabrini vorrebbe sancire le penalità per le diverse infrazioni alla legge in quantità diversa da quella proposta nel disegno di legge. Egli per la violazione degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, vorrebbe portare la pena della contravvenzione da un minimo di lire cinquanta a duecento. Ora basta ricordare e notare di che genere sieno queste contravvenzioni e come alcune di esse sieno di una minima importanza, per scorgere quanto siano esagerate queste pene che parvero tali anche all'onorevole Majno, il quale propone di non eccedere il massimo di cento lire.

In quanto poi alle contravvenzioni agli articoli 2 e 13 (a parte che quest'ultimo è stato soppresso), io non capisco come si voglia applicare una penalità così grave. L'onorevole Cabrini vorrebbe portare la pena dell'ammenda da lire *duecento a mille*, penalità

giudicata anche questa eccessiva dall'onorevole Majno, che la vorrebbe limitata da lire cinquanta a cinquecento, secondo il progetto della Commissione. Io quindi non potrei accettare nessuna delle proposte contenute nell'emendamento dell'onorevole Cabrini.

Circa quelle dell'onorevole Majno io fino da principio ho detto perchè mi pare che sia eccessivo il partire da un limite di lire cinquanta anche per lieve trasgressione come sarebbe, ad esempio, quella della mancanza del libretto ed altre simili di lieve importanza.

Perciò penso che sia saggio consiglio non discostarsi dalle norme adottate nel Codice penale in materia di contravvenzioni, il quale nel maggior numero di esse parte dal minimo della ammenda e va a 50 lire; e tanto più parmi che noi dobbiamo attenerci a questo criterio in quanto che esso lascia (e qui mi riferisco egualmente ad un concetto che prevale nel nostro sistema penale), lascia al giudice l'apprezzamento di commisurare la pena secondo la maggiore o minore gravità del fatto. Noi non potremmo poi, specialmente in questa legge, partire da un minimo troppo elevato per la considerazione che in essa si punisce la contravvenzione non in relazione al solo fatto ma in relazione al numero delle donne e dei fanciulli impiegati contro il divieto del legislatore.

Accetto però l'alinea proposto dall'onorevole Majno per le contravvenzioni agli articoli della legge puniti con pena pecuniaria da 50 a 500 lire, come mi trovo d'accordo con l'onorevole Majno, il quale qui dissente dall'onorevole Cabrini, nell'aumentare in caso di recidiva le pene da un sesto a un terzo. Ma non mi pare egualmente accettabile un'altra disposizione dell'articolo modificativo dell'onorevole Majno con la quale si vorrebbe derogare ad un principio che lo stesso onorevole Majno, distinto giurista, certamente ricorda e cioè che anche nelle pene delle contravvenzioni, pure essendo ammesso il cumulo materiale, si contiene questo cumulo in un limite massimo. Riaffermato un tale principio non esiterei ad acconsentire che il massimo di lire 3000 stabilito nell'articolo 75 del Codice penale si elevi in questa legge a lire 5000.

Inspirandomi ai concetti che ho esposto, accetto l'emendamento dell'onorevole Luigi Lucchini, però con alcune modificazioni di forma. Egli molto opportunamente all'enu-

merazione delle persone che dovrebbero rispondere della contravvenzione sostituisce una formula chiara e comprensiva che in pari tempo ha il merito di evitare una casuistica pericolosa. E però mi pare che meriti di essere accolta la prima parte del suo articolo sostitutivo, con le modificazioni di forma che vi ho introdotto.

Non convengo con lui nelle distinzioni tra le varie contravvenzioni previste nei primi nove articoli della legge e la diversa misura delle pene che vorrebbe ad essa applicare poichè si andrebbe incontro ad alcuni degli stessi difetti che ho notato per gli altri emendamenti. Per conseguenza modifico il suo nel senso che l'ammenda per tutte sia, partendo dal limite del Codice penale, estensibile a lire 50 per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possano superarsi per il cumulo le lire cinquemila.

Per le contravvenzioni (e qui sono di accordo con l'onorevole Majno e l'onorevole Lucchini) alle disposizioni degli articoli 10 e 11 la pena dovrebbe essere quella dell'ammenda da 50 a 500 lire.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento da emanarsi ai termini dell'articolo 17 si potrà comminare l'ammenda fino a 50 lire.

Anzi osservo che la formula dell'onorevole Lucchini è più esatta di quella del progetto governativo, perchè quando si tratta di fare regolamenti il legislatore può autorizzare il potere esecutivo a graduare la pena entro certi limiti, ma non conviene che esso la stabilisca in una misura determinata e invariabile.

Accetto pure la proposta dell'onorevole Lucchini che in caso di recidiva la pena sia aumentata da un sesto ad un terzo che è conforme al progetto ministeriale.

Per l'ultimo capoverso poi riguardante la devoluzione del fondo delle contravvenzioni alla Cassa Nazionale di previdenza per le pensioni della vecchiaia, non posso che insistere nella proposta ministeriale d'accordo colla Commissione e prego la Camera di votarla. (*Benissimo!*)

Presidente. Dimodochè l'articolo 14, ora 13, verrebbe ad essere concretato così:

« Chiunque, essendo espressamente tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino

a cinquanta lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire cinquemila.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell'ammenda da cinquanta a cinquecento lire.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento prevedute nell'articolo 17 si potrà comminare l'ammenda sino a cinquanta lire.

« In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto a un terzo.

« Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità al lavoro istituita con la legge 17 luglio 1898, numero 350. »

Onorevole Faranda, Ella ha proposto un emendamento sostitutivo al primo capoverso. Vi insiste?

Faranda. Io debbo insistere nel mio emendamento.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo scusa all'onorevole Faranda se, nella mia risposta, mi è sfuggito di occuparmi del suo emendamento. Egli vorrebbe aggiungere alle persone che dovrebbero rispondere delle contravvenzioni alla legge, anche i genitori del minorenne e del fanciullo.

Sebbene si possano sollevare gravi obiezioni intorno ad una disposizione, colla quale si punirebbero i genitori spinti a violare la legge dalle dure strette del bisogno, pure non avrei difficoltà ad accettare il concetto dell'onorevole Faranda, però non nella forma in cui l'ha proposto, poichè potrebbe dar luogo a incertezze e ingiustizie. Bisogna che sia detto chiaramente che i genitori e i tutori, i quali impiegano fanciulli che non abbiano raggiunta l'età voluta dalla legge siano puniti; ma quanto alle contravvenzioni che possano essere conseguenza di questo fatto, non è giusto che essi siano, o nasca il dubbio, che possano esserne chiamati a risponderne.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faranda.

Faranda. Quello che a me importava era questo. Che nell'articolo 14, si potessero comprendere i genitori ed i tutori; e m'importava dileguare ogni dubbio perchè, nell'insieme della legge, pare si abbia in mira

piuttosto di impedire che altri, estranei alla famiglia, debbano o possano rispondere di queste contravvenzioni. Ecco perchè io aveva fatta espressa menzione dei genitori e del tutore.

Io capisco che la cosa può esser rara, sarà anzi rara, ma...

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. La proposta dell'onorevole Faranda potrebbe concretarsi nel seguente emendamento:

« I genitori o tutori che permettono che siano ammessi al lavoro i loro figli o i loro pupilli in età inferiore a quella prescritta dalla presente legge sono punibili coll'ammenda fino a lire cinquanta. »

Faranda. Allora accetto.

Majno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Majno. Io devo insistere nella formula che ho proposta perchè essa presenta alcune differenze da quella della Commissione. La prima, sostanziale, riguarda la misura delle penali; la seconda, l'erogazione delle pene pecuniarie pagate in virtù di sentenza, o per oblazione volontaria; la terza, le persone che possono essere ritenute contravventrici per il lavoro delle donne e dei fanciulli.

Quanto alla misura della pena, io non ho mai creduto alla proporzione penale, e nemmeno alla matematica superiore che giustamente dispiace al ministro Baccelli. Saremmo noi in grado di dire perchè in un caso bastino 50 lire piuttosto che 60 lire? Dico solo che la nuova formula dell'articolo 14 è conforme a ciò che già è stabilito attualmente dalla legge 11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli. Mi è parso che, mentre noi stiamo qui a studiare una legge che debba proteggere più efficacemente le donne ed i fanciulli che lavorano, non sia giusto scostarci da quella misura di pene che è stabilita dalla legge già vigente, e stabilire una pena minore.

L'altra differenza è quella che concerne l'erogazione delle pene pecuniarie percepite per sentenza o per volontaria oblazione. Io sopprimerei dal testo della Commissione quell'ultima parte dell'ultimo comma che dice: « Salvi i diritti spettanti a norma di legge ai funzionari che avranno scoperto le contravvenzioni. » Non conosco, sarà ignoranza mia, che ci sia una legge generale, la quale stabilisca una compartecipazione degli agenti di polizia nel provento delle

molte dovute per le contravvenzioni da loro accertate.

So che ci sono disposizioni di questo genere per le contravvenzioni a leggi di carattere finanziario e fiscale, ma non conosco che ci siano disposizioni simili per leggi di carattere diverso.

Mi pare, d'altra parte, immorale che i proventi delle contravvenzioni debbano andare a profitto degli agenti, perchè la compartecipazione dell'agente nella penalità pecuniaria diminuisce la credibilità dell'agente stesso nei casi che si possono presentare discutibili ad un pubblico dibattimento.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. È stato tolto l'ultimo inciso.

Majno. L'onorevole ministro mi avverte che questa parte è soppressa e quindi mi taccio circa questo punto.

Vengo alla modificazione seconda che, per me, è la più importante di questo articolo.

L'onorevole ministro, quando ha parlato la prima volta, ha dichiarato che è pericoloso e non necessario specificare le persone che possono essere responsabili di una determinata contravvenzione, perchè ci sono già le leggi penali che provvedono in modo generale.

Io credo invece che, nel caso attuale, sia necessario specificare le persone che la Camera intende ritenere responsabili delle contravvenzioni alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; e lo credo necessario perchè qui sono sorte alcune proposte intorno alle quali la Camera deve esprimere in modo chiaro il suo concetto.

È sorta la proposta dell'onorevole Faranda, parzialmente accettata dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, di dichiarare responsabili di contravvenzioni per inosservanza delle disposizioni di questa legge anche i genitori e i tutori delle donne minorenni e dei ragazzi minorenni che vengono destinati al lavoro.

Io credo quindi sia necessario che la Camera esprima chiaramente se creda o non creda che i genitori ed i tutori dei minorenni lavoratori possano essere condannati come contravventori alle disposizioni della presente legge.

Ed io credo assolutamente che no: perchè la responsabilità penale dei genitori e dei tutori non mi sembra necessaria, anzi mi sembra crudele. Non necessaria per la semplicissima ragione che, per garantire

l'osservanza della legge, può bastare che abbiano responsabilità penale i proprietari degli stabilimenti o chi li rappresenta. La legge attualmente vigente circa il lavoro dei fanciulli non stabilisce responsabilità penale in coloro che applicano i fanciulli al lavoro in un'un'età non tollerata dalla legge: può bastare, secondo me, la responsabilità degli industriali o di chi li rappresenta.

In quanto ai casi che sono stati accennati nella discussione di questa legge, casi gravi, quasi di vendita di fanciulli o riduzione di essi in uno stato quasi di schiavitù, io credo che, senza bisogno di stabilire disposizioni speciali in questa legge, potrebbe essere il caso di far voti che siano applicate rigorosamente le leggi che abbiamo già, e che provvedono sufficientemente alla tutela dei fanciulli. Poichè si è parlato qui di casi che somigliano a schiavitù, rammento che c'è un articolo del Codice penale, che credo sia rimasto finora senza applicazione, ed è l'articolo 145, che contempla il caso appunto di chi riduce una persona in ischiavitù o in altro stato analogo.

Dunque quando uno di questi casi si presenta, applichiamo questa disposizione, e per il resto, per la tutela efficace dei minorenni, facciamo voti che sieno applicate le disposizioni delle leggi civili circa l'abuso della patria podestà e le disposizioni della legge Guerzoni del 1873, che furono riprodotte nella recente legge intorno all'emigrazione già votata dal Parlamento. Io credo che sarebbe crudele stabilire una responsabilità penale per i genitori ed i tutori.

L'onorevole Gavazzi, parlando nella discussione generale, disse che, in fine dei conti, la colpa di tenere applicati donne e fanciulli minorenni negli opifici è tutta dei genitori che fanno vive premure presso gli industriali perchè siano ammessi nei loro opifici; e sia anche così. Ma queste premure dei genitori e dei tutori sono un effetto della miseria che spinge l'adulto, il cui salario non è sufficiente per provvedere ai bisogni dell'intera famiglia, a domandare l'ammissione dei fanciulli negli stabilimenti industriali; e l'industriale vi trova il suo tornaconto perchè l'opera del fanciullo si paga molto meno di quanto si dovrebbe pagare se prestata da un adulto. Ora, stabilire responsabilità penali per ciò che è effetto della miseria, mi pare sommamente ingiusto. E poi: una volta stabilite queste

responsabilità penali a carico di povere famiglie che sono costrette ad impiegare i loro fanciulli in un opificio, che cosa avverrà? O queste famiglie saranno costrette a privarsi del necessario per portare al demanio l'importo della pena che avrete stabilita, oppure dovranno scontare col carcere un'ammenda che le loro condizioni non permettono di pagare.

Io domando quindi che la Camera affermi esplicitamente che le contravvenzioni sieno solamente a carico degli industriali o di chi li rappresenta, e non sieno a carico delle famiglie dei lavoratori, perchè ciò non potrebbe decretarsi senza crudeltà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

Lucchini Luigi. Ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione che hanno avuta la bontà di prendere in considerazione gli emendamenti da me proposti e di adottarli in gran parte.

Non avrei chiesto di parlare se non mi fosse sembrato opportuno di rispondere alle obiezioni fatte dall'onorevole Majno alle mie proposte, sostenendo le sue.

Per quanto concerne le persone che possono essere chiamate a rispondere, il ministro ha già detto quanto occorre per chiarire il mio emendamento. Quanto alle persone dei genitori, non si vorrebbero già chiamare a rispondere, come suppone l'onorevole Majno, quei padri e quelle madri, che, costretti dal bisogno o per effetto d'ignoranza, avessero a collocare in qualche opificio i loro fanciulli senza le condizioni e le cautele richieste dalla legge, ma quei genitori, tutori, ecc., che, per cosciente trascuranza dei loro doveri o per triste avidità di luero, sfruttano i figliuoli in lavorazioni superiori alle loro forze o altrimenti in modo pericoloso per la loro salute.

Ora io convengo perfettamente che questo caso non rientra nella formola da me proposta, e che occorre provvedere all'uopo con altra disposizione.

Lollini. È una contravvenzione. Non si fa indagine di volontà.

Lucchini Luigi. Ragione di più per farne una previsione propria e distinta.

Veniamo alla questione della partecipazione alle ammende da parte degli ufficiali della polizia giudiziaria.

L'onorevole Majno mette in dubbio che ci sia una legge la quale oggi stabilisca questa compartecipazione nel provento delle

pene pecuniarie. Ma pur troppo esiste, ed è una legge di cui non ricordo la data precisa, ma che risale al 1865 e s'intitola « della riscossione delle pene pecuniarie e della erogazione in parte di esse agli agenti scopritori ».

Ho detto pur troppo, perchè anch'io consento nell'opinione del collega Majno nel disapprovarne il concetto.

Ora però nell'emendamento da me proposto non si fa menzione di questa partecipazione, perchè non ce n'è bisogno, e perchè non giova che il legislatore odierno ne riaffermi la sanzione.

Per quanto ha tratto all'erogazione della ammenda, io sarei entrato nel concetto dell'onorevole Majno con l'emendamento da me proposto all'ultimo capoverso, che però non sarebbe stato accettato dalla Commissione e dal Governo. Ma d'altronde allo stato in cui è giunta la discussione, e dopo avere ieri respinto l'ordine del giorno dell'onorevole Imperiale, mi parrebbe ora superfluo insistere in quest'ordine di idee.

E veniamo alla misura delle pene.

Io mi sono meravigliato che l'onorevole Majno, il quale si mostra così dissenziente dal concetto che domina tutto il sistema penale vigente nel senso di adeguare la pena alla diversa gravità del reato e della responsabilità di chi lo commette, sia venuto qui proponendo una modificazione diretta a dosarla diversamente e ad elevare grandemente il minimo della pena portandolo a 50 lire.

Con ciò si escluderebbe la considerazione di tutte quelle minime responsabilità che sono anche in relazione con la minima gravità di alcuni dei fatti preveduti negli articoli della legge.

Basti ricordare fra gli altri l'articolo 2 il quale prevede il caso di applicare al lavoro di opifici, ecc., fanciulli che soltanto non sieno provveduti del libretto.

Ora io proponevo di distinguere questo caso dagli altri, comminandovi l'ammenda di non oltre 10 lire per persona. Commissione e Governo sono d'accordo nel non volere questa distinzione, ed io mi arrendo purchè si stabilisca il minimo legale della pena per tutte le contravvenzioni prevedute in questo articolo e rispetto alle quali il giudice spazierà in una larga latitudine, mercè cui avrà modo di provvedere a ogni entità di reato e di responsabilità, dalle più lievi alle più gravi. Ma volere stabilire un mi-

nimo in lire 50, mi pare esorbitante, e, me lo perdoni l'onorevole Majno, un po' in contraddizione coi principî che egli propugna e per i quali, come io stesso son disposto a consentire, si trovano nel Codice penale eccessivamente alti certi minimi penali, quale, per esempio, quello in materia di diffamazione e in altre materie.

Per queste ragioni io credo che l'onorevole Majno dovrebbe accogliere l'emendamento da me proposto e accettato dal Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gavazzi.

Gavazzi. Non avrei preso a parlare di questo argomento dopo che alcuni nostri colleghi, egregi penalisti, ne hanno discusso. Ma poichè l'onorevole Majno ha voluto alludere a me ed accennare ad alcune mie parole relative alle pene da applicarsi ai genitori ed ai tutori dei fanciulli, mi sia permessa una breve dichiarazione.

L'onorevole Majno è venuto implicitamente a dar ragione a tutta la tesi da me sostenuta nel mio discorso, poichè ammette ora che gli operai sono spinti generalmente dalla miseria ad approfittare del lavoro dei fanciulli e delle donne minorenni, al fine di avere maggiori risorse per le loro famiglie.

Ma l'onorevole Majno soggiungeva che è ingiusto, e che è soprattutto crudele, di inferire a carico dei genitori e dei tutori, perchè, dice, la miseria è cattiva consigliera.

Io non voglio contraddire a quanto ha detto testè l'onorevole Majno: ma non voglio nemmeno lasciar passare inosservato questo fatto che è avvenuto e che avverrà anche più in avvenire: talvolta l'industriale è ingannato dal genitore del fanciullo il quale presenta un certificato appartenente ad un altro, ovvero falsa il certificato in modo da potere ottenere che quel fanciullo abbia lavoro.

Ora io domando all'onorevole Majno, se sia giusto in questo caso che l'industriale sottostia ad una penalità, mentre per un atto di falso consumato il padre del fanciullo non sia menomamente colpito.

Io non voglio essere crudele: domando che la pena sia minima, di 25 centesimi se volete; ma credo che sarebbe ingiusto non far sottostare l'operaio, in questo caso, ad una lieve penalità la quale obblighi anche esso al rispetto della legge. Sarebbe invece

assolutamente iniquo il colpire l'industriale quando sia vittima di un inganno che non aveva il mezzo di accertare.

Detto questo non ho altro che a rimettermi alle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Engel.

Engel. Io prego l'onorevole ministro di rivolgere per un momento solo la sua attenzione all'articolo 3 il quale prescrive che si debbano fare denunce determinate per il lavoro contemplato in questa legge. Ora a me pare che la denuncia omessa sia un fatto per sè stante che non debba essere colpito, secondo me, in proporzione delle persone occupate, perchè evidentemente si tratta piuttosto di una negligenza in generale che non di una contravvenzione al disposto della legge: inquantochè se tra le persone che sono occupate in queste industrie ve ne sono di quelle che non fossero ammissibili a norma degli altri articoli della legge, evidentemente ciò costituirebbe una contravvenzione speciale. Per cui mi parrebbe che fosse il caso di provvedere con una penalità unica alle contravvenzioni all'articolo 3.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Girardini.

Girardini. Osservo all'onorevole Gavazzi che il caso, che ha richiamato la sua considerazione, non ha bisogno di alcuna disposizione di legge, perchè in quel caso si tratta dell'uso di un falso certificato che è già previsto da una disposizione del Codice penale.

Gavazzi. Ma sarà l'industriale che dovrà pagare.

Girardini. L'industriale non dovrà pagare perchè non avrà commessa la contravvenzione. Anche nella contravvenzione la volontarietà del fatto è necessaria, e quando manca la volontarietà per effetto del falso e dell'inganno, allora la contravvenzione sparisce.

L'onorevole Lucchini, per giustificare il suo consenso al concetto dell'onorevole Faranda e del ministro di grazia e giustizia circa la punibilità dei genitori, ha sentito che la sua coscienza di giurista doveva suggerire la presenza di un elemento nuovo a costituire questa colpabilità, e ha detto che il genitore non possa essere punibile se non quando agisce con pravo fine.

Ma se agisce con pravo fine, allora non abbiamo più una contravvenzione, ma un delitto: abbiamo la costituzione di un reato che non può trovare il suo posto nel testo della legge e nelle disposizioni contravvenzionali che ne sono l'appendice. Osservo poi che la proposta dell'onorevole Faranda, accettata anche nel suo principio dal ministro, contraddice a ciò che è il principio essenziale di questa legge. Il legislatore non suppone che per diletto i genitori mandino i ragazzi prima dei dodici anni a lavorare, e mandino per diletto le figliuole prima dei quindici anni ad impiegarsi nei lavori notturni, ma suppone che vi siano circostanze economiche, che inducano questi genitori e questi ragazzi ad un lavoro, che esorbita dalle loro forze; e viene non tanto in tutela del singolo fanciullo (questo non è che un effetto secondario) quanto in tutela della classe. Se questa è l'intenzione che induce il legislatore a premunire i fanciulli della protezione della legge, è la miseria delle classi operaie che essa difende, e l'abuso della miseria non può essere punito nei miseri. Non può essere costituita una pena, la quale vada a colpire la miseria, rea di esistere. È questo un assurdo che contraddice alla stessa essenza ispiratrice della legge. Non voglio dire altro, tanto più che l'onorevole ministro guardasigilli si sente così fermo nei propri convincimenti, che lascia che i deputati discutano per conto proprio. (*Si ride*).

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. A dire il vero non mi aspettavo che la proposta dell'onorevole Faranda, alla quale io ho consentito, sollevasse tanta opposizione da parte di deputati che come l'onorevole Majno siedono in quell'estremo settore della Camera. Egli infatti mi rimprovera di non aver tenuto conto della miseria che costringe i genitori a domandare al lavoro dei loro figli minorenni i mezzi per sostentarli. Così ragionando si dimentica che il concetto ispiratore del presente disegno di legge è appunto principalmente criticato perchè lo si accusa di non aver riguardo alle misere condizioni delle classi operaie e al maggior disagio che ad esse verrebbe dalla limitazione imposta al lavoro delle donne e dei fanciulli.

Si è sollevata anche l'accusa di essere

crudeli verso i genitori. Io non ripeterò l'osservazione dell'onorevole Gavazzi, che essi sono spesso i maggiori responsabili delle violazioni della legge, quando riescono a trarre altri in inganno sulla vera età dei fanciulli per dedurne la conseguenza che i genitori debbano essere puniti, ma osservo che in tali casi il vero colpevole dell'infrazione si sottrarrebbe alla pena dovuta e che la legge sarebbe impunemente violata.

Dunque non offesa ai principii giuridici, non severità, non crudeltà, perchè fu stabilito il minimo della pena di una lira.

Ad ogni modo, siccome si è manifestato questo dissenso ed io ho detto poco fa che il Ministero ha pronto un disegno di legge relativo al contratto di lavoro, e siccome in quel disegno si debbono regolare anche i rapporti giuridici in relazione all'età e ai diritti dei minorenni e dei loro genitori e tutori, così io credo che questa materia possa rimandarla a quel disegno di legge.

Prego perciò l'onorevole Faranda di non insistere nella sua proposta.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Mazza a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Mazza. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge: « Riordinamento del personale consolare di prima categoria. »

Presidente. Sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Faranda. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Faranda. Voglio soltanto chiarire ciò che intendevo con la mia proposta. Ho affermato che non sempre il movente di quei fatti da parte dei genitori è determinato dalla miseria. Qualche volta, e forse non infrequentemente, il movente è la cupidigia di avere un guadagno da queste giovani forze. (*Interruzioni*).

No, miseria vuol dire bisogno, cupidigia vuol dire lucro del quale si può fare a meno.

Su novanta casi il bisogno sarà la forza dominante, ma in dieci altri casi si riscontra che il movente è in questa tendenza ad avere un profitto da giovani forze che si potrebbero risparmiare facilmente, date le condizioni economiche della famiglia.

Girardini. In questo caso ci vuole una disposizione speciale.

Faranda. Senza dubbio; il magistrato penserà a non decretare una pena se nel fatto non troverà tutti gli elementi necessari a giustificarla.

Mi si obietta poi in altro senso che la figura della partecipazione non apparisce chiara e si diceva, ad esempio, che nel caso di chi riceve un fanciullo entro i limiti di età stabiliti dalla legge, non si consuma la contravvenzione se non col fatto che il fanciullo è stato realmente ammesso all'opificio; il padre, la madre, od il tutore non avrebbero responsabilità alcuna la quale invece peserebbe solo sull'industriale. Io mi permetto di dissentire. Riconosco che le contravvenzioni risultano da fatti volontari, ma questa volontarietà può pesare tanto su quello che commette il fatto quanto su chi determina a commetterlo.

Qui ci è il fatto dell'industriale che ammette al lavoro, e del genitore che induce l'industriale ad ammetterlo.

Ad ogni modo se l'onorevole ministro di grazia e giustizia assicurasse che di tutto questo si terrà conto in altro disegno di legge, io mi terrò contento di avere giustificate le mie affermazioni e me ne rimetto a lui.

Presidente. L'onorevole Cabrini insiste nell'articolo sostitutivo, malgrado la nuova formula?

Cabrini. Insisto.

Presidente. L'onorevole Majno insiste pure?

Majno. Non insisto perchè desidero che questa questione della responsabilità penale dei genitori e dei tutori sia rimandata ad una successiva discussione, chiarendo così che la Camera, approvando la legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, non intende pregiudicare la responsabilità penale; quindi, ad evitare quelle probabili conclusioni che possono avvenire quando ci sono tanti emendamenti da una parte e dall'altra, dichiaro di ritirare il mio e di accettare quello dell'onorevole Lucchini Luigi.

Presidente. Allora pongo a partito, prima di tutto, l'articolo sostitutivo dell'onorevole Cabrini, non accettato dalla Commissione e dal Governo, e così concepito:

« La responsabilità dell'osservanza delle disposizioni di questa legge spetta ai proprietari, gerenti, direttori, imprenditori e cottimisti.

« Le trasgressioni agli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10 saranno punite con ammenda da lire 50 a lire 200 per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione si riferisce.

« La trasgressione all'articolo 12 verrà punita con una ammenda da lire 200 a lire 1000.

« Le contravvenzioni agli articoli 2 e 13 o alle speciali disposizioni del regolamento saranno punite con una ammenda da lire 20 a lire 100.

« Nel caso di recidiva la pena sarà aumentata da un terzo a una metà.

« Tutte queste ammende saranno devolute alla Cassa di maternità.

« Le disposizioni precedenti non derogano alle pene maggiori comminate nel Codice penale e nelle altre leggi vigenti. »

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.
(*Non è approvato*).

Viene ora l'articolo sostitutivo dell'onorevole Lucchini Luigi così concepito:

« Chiunque, essendo espressamente tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino a cinquanta lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire cinquemila.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell'ammenda da cinquanta a cinquecento lire.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell'articolo 17 si potrà comminare l'ammenda sino a cinquanta lire.

• « In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto a un terzo.

« Il provento delle ammende è destinato a costituire una sezione della Cassa Nazionale di previdenza istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, a beneficio delle donne e dei minorenni occupati in officine o lavori cui si riferisce la presente legge e bisognevoli di soccorso. »

Il Governo e la Commissione lo accettano?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Il Governo accetta, salvo l'ultimo comma.

Presidente. Onorevole Lucchini, consente

alla proposta dell'onorevole ministro di ritirare quell'ultima parte?

Lucchini Luigi. Perfettamente.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 14, modificato d'accordo tra il Governo, la Commissione ed i proponenti di emendamenti e così concepito:

« Chiunque, essendo tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino a cinquanta lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire cinquemila.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell'ammenda da cinquanta a cinquecento lire.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento prevedute nell'articolo 17 si potrà comminare l'ammenda sino a cinquanta lire.

« In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto a un terzo.

« Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità al lavoro, istituita con la legge del 17 luglio 1898. n. 350. »

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.
(È approvato).

Art. 15.

« Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento. »

A questo articolo l'onorevole Cabrini ed altri propongono la seguente sostituzione:

« Nelle contravvenzioni, per le quali è stabilita la sola pena pecuniaria, si potrà, salvo nel caso di recidiva, far cessare il corso dell'azione penale, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento. »

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cabrini. Ritiro il mio emendamento.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.

Gli emendamenti proposti a questo articolo sono pressochè identici nel loro contenuto, eccettuato l'emendamento Lucchini. Quello dell'onorevole Majno ha il vantaggio di precisare meglio che l'eccezione alla facoltà di comporre la contravvenzione si riferisce solo alla recidiva specifica e non alla recidiva generica. Ma egli spero converrà con me che non è qui il caso di derogare ai principii consacrati dal Codice penale, i quali non pongono la recidiva come uno ostacolo all'oblazione volontaria, e siccome l'emendamento dell'onorevole Lucchini esclude tale eccezione, per questo mi pare sia preferibile agli altri e lo accetto.

Presidente. L'onorevole Faranda insiste nel suo emendamento?

Faranda. Per ciò che concerne l'aggiunta con la quale la facoltà dell'oblazione rimane anche nei casi di recidiva o reiterazione consento a ritirare la mia proposta, mentre la mantengo per gli altri punti.

Voci. Ma è lo stesso!

Faranda. No! la differenza sta in ciò: che mentre nel progetto della Commissione la facoltà dell'oblazione si perde dopo aperto il dibattimento, col mio emendamento essa si conserva sino alla pronuncia della sentenza.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Qualora alla Camera piacesse accettare l'emendamento Faranda si potrebbe in quello dell'onorevole Lucchini sostituire le parole: « prima della sentenza » alle altre: « prima dell'apertura del dibattimento. »

Faranda. Benissimo. Inoltre io proporrei di mettere invece delle parole: « far cessare il corso dell'azione penale » le parole: « far estinguere l'azione penale. »

Dobbiamo lasciare la facoltà dell'oblazione sino a che non è pronunziata la sentenza perchè possono esserci moltissimi casi in cui, avuto anche riguardo alla qualità delle persone che incorrono nella contravvenzione, l'accusa è fatta nota solo al momento del dibattimento e non prima. In tali casi bisogna rendere effettiva e reale la facoltà di fare l'oblazione.

Del resto l'usare la frase: « apertura del dibattimento » significherebbe dar luogo a quelle dubbiezze e contestazioni che essa già tante volte ha occasionato; è quindi

miglior consiglio evitare qualunque divergenza e nello stesso tempo usare minor rigore verso coloro che alcune volte troppo tardi conoscono l'imputazione lor fatta.

Presidente. Onorevole Majno, mantiene il suo emendamento?

Majno. Io avevo proposto il mio emendamento perchè mi pareva troppo grave la proposta della Commissione di non ammettere l'oblazione nel caso della recidiva generica. Accetto ora la proposta del Ministero di togliere questa limitazione.

Quanto alla questione che si fa circa il pagare la somma prima della sentenza o prima del dibattimento, poichè l'onorevole ministro toglieva la limitazione della recidiva e richiamava la regola generale del Codice penale che non fa alcuna distinzione, mi richiamo anch'io all'articolo 101 del Codice penale per dire che la oblazione deve essere fatta prima del dibattimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

Lucchini Luigi. Potrei tralasciare anche di parlare, poichè l'onorevole Majno mi ha prevenuto, richiamando quello che molto opportunamente notava l'onorevole ministro, di non doversi derogare al Codice penale in materia da esso espressamente regolata. Quando il Codice penale ha stabilito una norma generale si dovrebbe andar molto cauti nel disporre diversamente in una legge speciale. Altrimenti noi consacreremmo una vera anarchia legislativa. A che prò fare e avere un Codice, se non se ne rispettano le statuizioni di carattere generale?

Ma poi la ragione stessa per la quale l'articolo 100 del Codice penale non consente che si faccia adito all'oblazione quando sia stato aperto il dibattimento non può non militare anche nel caso presente, la ragione cioè che l'imputato non faccia dipendere dalle vicende del giudizio e dalle probabilità dell'esito di esso, la proposta dell'oblazione, convertendo l'aula giudiziaria (come pur troppo avviene in alcuni procedimenti a querela di parte) in un ignobile mercato.

Una volta iniziato il giudizio, esso deve avere il suo corso; e sarebbe venir meno al rispetto della giustizia e del magistrato consentendo che esso possa essere troncato per volontà dell'imputato.

Io quindi pregherei il Governo di man-

tenere ferma in questa parte la disposizione del progetto, e pregherei la Camera di non accettare quanto propone l'onorevole Faranda, che porterebbe a derogare al Codice penale in una delle sue norme generali, senza alcuna plausibile ragione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borciani.

Borciani. Io faccio una proposta che rappresenta un temperamento all'opinione degli uni e degli altri. Mi pare che abbiano ragione gli onorevoli Majno e Lucchini quando dicono che non dobbiamo allontanarci molto dalla regola generale; osservo però ogni regola dovrebbe avere la sua eccezione. Precisamente questo caso porta a considerazioni speciali, cioè, che molti potranno andare al dibattimento senza sapere che si possa fare l'oblazione. Ora fra il negare la facoltà di fare l'oblazione durante il processo e l'aspettare alla fine di tutti gli stadi della procedura, c'è una via di mezzo, che mi pare la giusta: si può ammettere, cioè, la facoltà della oblazione fino alla prima sentenza. (*Commenti*) Altrimenti succede che per non pagare 40 o 50 lire di multa, si fanno fare all'Erario 200 o 300 lire di spese.

Voci. Non c'è l'appello.

Borciani. Ma c'è la Cassazione. È un rimedio come un altro per mandare in lungo.

Quindi faccio la proposta concreta che sia ammessa l'oblazione fino alla sentenza di primo grado. (*Commenti — Conversazioni*).

Cocco-Ortu, ministro guardasigilli. Prego l'onorevole Borciani di non insistere.

Presidente. Onorevole Borciani, mantiene la sua proposta?

Borciani. Non insisto.

Presidente. L'onorevole Faranda mantiene o ritira la sua proposta?

Faranda. La mantengo.

Presidente. Ne dò lettura:

« Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, l'azione penale si estingue col pagamento prima della sentenza, del massimo dell'ammenda fissata per la contravvenzione commessa, e delle spese del procedimento.

« Tale disposizione non si applica nel caso di recidiva o di reiterazione. »

Faranda. Quest'ultimo capoverso è rinunciato.

Presidente. Pongo a partito questo articolo dell'onorevole Faranda.

Chi l'approva sorga.

(Non è approvato).

Viene ora la proposta dell'onorevole Lucchini Luigi.

Ne dò lettura:

« Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, l'imputato può far cessare il corso della azione penale pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa oltre alle spese del procedimento. »

Pongo a partito questo articolo sostitutivo dell'onorevole Lucchini Luigi, accettato dal Governo.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 15 bis degli onorevoli Majno, Manzato, Pescetti, Chiarugi, Dall'Acqua, Nofri, Olivieri, Prampolini, Gattorno, Valeri e Chiesa.

Ne dò lettura:

« Il proprietario, gerente, direttore, impresario, cottimista e chiunque altro obblighi donne o fanciulli a fatiche manifestamente eccessive sarà punito con pena pecuniaria da lire 100 a 500 per ogni persona così obbligata, e non potrà usufruire delle limitazioni di pena stabilite nell'articolo 75 Codice penale.

« In caso di recidiva la contravvenzione prevista nel presente articolo potrà essere punita coll'arresto estensibile al mese.

« Si applicano anche per le contravvenzioni al presente articolo le disposizioni dell'articolo precedente circa il cumulo e la rivoluzione delle pene.

« Sono salve la maggiori pene quando il fatto costituisca altro speciale reato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro di non potere accettare questo articolo proposto dall'onorevole Majno e colleghi.

Pescetti. Eppure risponde al Codice penale!

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non vi risponde punto, inquantochè è tanto indeterminato che non è possibile stabilire quale sia il lavoro manifestamente eccessivo.

Dove sono questi estremi per stabilirlo?

Dove sono gli estremi di questa nuova figura di reato? Dichiaro perciò di non accettare la proposta dell'onorevole Majno e colleghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majno.

Majno. La proposta di aggiungere questo articolo, si connette con una proposta fatta dall'onorevole Manzato nella discussione generale.

La questione sta in questo: la legge limita l'impiego delle donne e dei fanciulli nei lavori industriali; limita l'orario in cui donne e fanciulli possono essere applicati a lavorare; ma essa non provvede punto ad impedire gli eccessi del lavoro, le fatiche eccessive a cui donne e fanciulli vengono obbligati.

L'idea di punire questi eccessi, quando raggiungano tal grado da essere eccessi manifesti, non è una idea che si possa considerare come un'aspirazione soltanto di qualcuno che segga in questa parte della Camera. Rammento di aver letto in un'opera egregia d'un sostituto procuratore generale di Cassazione, non certamente sospetto, perchè ha scritto anche un volume contro la « Superstizione socialista » che, in una civiltà inoltrata, potranno diventare delitti quei fatti che sono semplici contravvenzioni; potranno sorgere nuovi delitti; e tra i nuovi delitti di una civiltà inoltrata, accennava lo sfruttamento delle donne e dei fanciulli nel lavoro industriale.

Io non mi spingo tanto innanzi; non mi spingo alla creazione d'un nuovo delitto tanto più che, dal complesso della discussione, mi sono persuaso che nessuna proposta può essere approvata se non ottiene il passaporto della onorevole Commissione. (Si ride).

Le mie aspirazioni sono molto più modeste: mi limito a chiedere che l'eccesso di fatica cui vengono costretti donne e fanciulli sia considerato come una contravvenzione; e la formula del mio articolo aggiuntivo, che il ministro di grazia e giustizia ha detto formula indeterminata, incerta, e che non può, appunto per la sua indeterminatezza, essere approvata, io l'ho copiata testualmente dall'articolo 491 del Codice penale, che punisce non solamente chi in-crudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta, ma anche colui che li costringe a fatiche manifestamente eccessive; e lo punisce

con l'ammenda sino a lire cento. (*Commenti*).

Io ho preso questo articolo che è stato scritto nel Codice penale, in una formula che la Camera non ha diritto di condannare come incerta ed indeterminata, perchè l'ha approvata nel Codice penale, e l'ho trasportato a favore dei fanciulli e delle donne, per accordare ad essi quella protezione che qui si accorda ai quadrupedi. Quindi, quanto alla formula, non ci può essere nessuna difficoltà.

Quanto al concetto, crederei di far torto alla Camera se m'indugiassi a dimostrare che, almeno, questa parificazione alla protezione dovrebbe essere votata. Mi si potrebbe fare un'osservazione: le donne ed i fanciulli sono esseri ragionevoli che possono eventualmente concorrere, con la loro volontà, anche a questi eccessi di fatica. Rispondo subito che anche l'andare al lavoro, in una età che la legge non consente, anche l'insistere nel lavoro oltre l'orario che la legge consente, potrebbero essere fatti volontari; eppure la legge li proibisce, e punisce l'industriale che li tollera. Ora, se questi fatti, non ostante che siano volontari da parte dell'operaio o dell'operaia, sono considerati come oggetto di contravvenzione, non vedo perchè non si debba considerare come oggetto di contravvenzione anche questo fatto che dovrebbe essere previsto nell'articolo aggiuntivo, con la formula da me suggerita, e copiata dall'articolo 491 del Codice penale, per un'altra protezione che, umanitariamente, la nostra legge ha già accordato ad altri esseri. (*Commenti*).

Di San Giuliano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Di San Giuliano, relatore. Prego l'onorevole Majno di notare che la Commissione opina che il concetto fondamentale del suo emendamento sia insito, in certo modo, nell'articolo che abbiamo votato: poichè quell'articolo lascia al magistrato una certa larghezza nell'applicazione della pena; che potrà essere maggiore o minore (entro quei confini), secondo che l'industriale avrà mostrato maggiore o minore durezza d'animo, nei rapporti con i suoi dipendenti.

Presidente. L'onorevole Lucchini Luigi ha facoltà di parlare.

Lucchini Luigi. Non sarei lontano dall'accostarmi al concetto dell'onorevole Majno; non già però sul fondamento di quanto egli osserva, che se, cioè, vi è una protezione

per gli animali, a maggior ragione debba esservi per i fanciulli e per le donne.

Invero, il fatto di assoggettare a maltrattamenti o a eccessive fatiche gli animali non venne elevato già a contravvenzione per il dolore, per il pregiudizio, per il danno recato all'animale, ond'è altrimenti provveduto, civilmente e penalmente, non è questa la ragione dell'incriminazione; ma per l'effetto morale che il fatto produce nei riguardi dell'educazione civile e della gentilezza del sentire; non è già per il male che si cagiona alle bestie, ma per quello che può derivarne agli uomini. E quindi il paragone non regge, e convien trovare altrove la ragione del provvedere.

Qui però non può trattarsi di una mera e semplice contravvenzione. Qui non vi è soltanto una potenzialità lesiva indiretta, non vi è solo una pratica biasimevole e ripugnante, ma vi è un pregiudizio reale e concreto; non vi è insomma una semplice contravvenzione, ma un vero e proprio delitto.

D'altronde, il Codice penale prevede nell'articolo 391 i maltrattamenti verso i fanciulli minori dei dodici anni, e fino a un certo punto può esservi compreso anche l'eccessivo lavoro nelle forme più gravi e malvagie. Con questo però non vuol dire che io trovi fuori di proposito il pensiero dell'onorevole Majno. Soltanto ho qualche dubbio sulla opportunità di includere in questa legge una figura delittuosa di questa specie. Mi pare che esorbiti dal campo della legge e delle contravvenzioni, se non per l'elemento morale soggettivo, almeno per l'elemento materiale oggettivo.

Ma questi non sono che dubbi, che sottopongo alla Camera, in attesa che qualche mio collega li dissipi e mi tolga ogni difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole Majno.

Se poi essa venisse accolta, converrebbe modificarla in qualche parte, a mio avviso. E cioè, col non escludere l'applicazione dell'articolo 75 del Codice penale, in conformità a quanto abbiamo già fatto nell'articolo 14, e col togliere l'ultimo capoverso, che fa salve le maggiori pene quando il fatto costituisca altro più grave reato, disposizione superflua di fronte a quelle generali degli articoli 77 e 78 del Codice penale. E non giova riprodurre nelle leggi speciali disposizioni che già si contengono

nel Codice, potendo sorgere il dubbio che, ove non sieno riprodotte, non valgano.

Presidente. L'onorevole Girardini ha facoltà di parlare.

Girardini. Mi consenta la Camera di dire soltanto due parole in difesa della proposta dell'onorevole Majno, mentre risponderò così anche all'onorevole relatore della Commissione e all'onorevole Lucchini. Il relatore dice che la disposizione proposta dall'onorevole Majno è già contenuta negli articoli votati. Scusi, ma ciò non è punto esatto, perchè la legge stabilisce le contravvenzioni che si commettono, violando gli orari e i divieti di età, e le punisce nelle forme previste dalle disposizioni della legge (sarebbero queste violazioni, direi quasi, di carattere quantitativo); ma qui invece si tratta di violazioni qualitative, perchè durante quelle medesime ore di lavoro volute dalla legge il minore o la donna sono sottoposti ad un lavoro eccessivo. Ora questa protezione non esiste nella legge, e se relatore e Commissione la credono tanto giusta da desiderare di averla già inserita nelle disposizioni della legge votata, accorgendosi che questo fine non lo hanno raggiunto, dovrebbero essere contenti che la proposta Majno sia stata fatta e venga accolta.

Ed ora rispondo all'onorevole Lucchini Luigi, il quale veramente non ha tratta una conclusione proporzionata alle ragioni che adduceva, perchè egli aveva addotte delle ragioni per le quali si poteva prevedere che concludesse con la eliminazione dello articolo proposto dall'onorevole Majno; ed invece egli concluse con la eliminazione solamente di alcune parti di esso. Ad ogni modo le sue osservazioni, mi sia concesso di dirlo, non reggono, e perchè? Perchè l'articolo 391 del codice penale riguarda i maltrattamenti che dal genitore, tutore o qualsiasi persona sono inflitti al minore; ma i maltrattamenti sono un'altra cosa, non sono la eccessività del lavoro che può anche non rivestire i caratteri previsti dall'articolo 391.

L'onorevole Lucchini poi si faceva uno scrupolo per me indebito ed inconsequente, perchè egli si fa scrupolo della parificazione tra gli animali e le persone umane; e il risultato dello scrupolo e del desiderio di eliminare questa parificazione è questo: che la protezione resta agli animali e vien negata alle persone umane. (*Marità.*)

Quindi la sua conclusione non mi par

logica. Inoltre non si allarmi se un fatto violatore della qualità umana vien punito come una semplice contravvenzione: moltissimi diritti umani che sono presidiati dalla più alta nobiltà, allorquando vengono violati, sono colpiti da ciò che si chiama contravvenzione e non delitto, perchè non dipende già dal nome della cosa...

Lucchini Luigi. Quali?

Girardini. Ad esempio tutte quelle contravvenzioni che sono una minaccia per la incolumità dei cittadini, non riguardano forse un diritto nobilissimo come quello della esistenza? E le infrazioni alla legge sanitaria, che possono essere gravissime per le loro conseguenze, non si chiamano forse contravvenzioni? Dunque la differenza tra delitto e contravvenzione non dipende dalla nobiltà del diritto protetto, ma dipende dal fatto che le figure giuridiche della violazione possono essere diverse le une dalle altre.

Ora, questa figura giuridica che risponde al concetto della contravvenzione impone la grave ricerca della volontarietà e noi non possiamo trasformarla in un delitto che impone non solo la volontarietà ma anche importa una differenza enorme nella pena. Quindi a me pare che le obiezioni mosse all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Majno non reggano e che resta imperiosa la ragione che persuade ad accoglierlo (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Le osservazioni dell'onorevole Lucchini e quelle degli oratori, basterebbero di per sé stesse a dimostrare quanto sia pericoloso improvvisare proposte in ordine a nuove figure di reato e alle conseguenti sanzioni penali, e risolvere senza l'opportuna preparazione e ponderazione questioni per le quali occorrono seri studii e che possono essere cagione a gravi dubbi.

Non si può infatti, in materia penale, accettare disposizioni improvvisate delle quali non si possono in un momento e senza lungo studio valutare e commisurare gli effetti. Questa la principale considerazione che mi vieta di consentire nella proposta dell'onorevole Majno. Nè le sue considerazioni mi smuovono dalla mia opinione, poichè non parlo dei paragoni da lui adottati nè della sanzione da lui ricordata riguardo al maltrattamento degli animali.

L'articolo 491 del Codice penale, come ha ben notato l'onorevole Lucchini, mal si

adduce ad esempio, nè sul medesimo può fondarsi la proposta d'incriminazione per la tutela dei fanciulli che è un sacro dovere. Ma ciò non basta a giustificare una proposta, la quale mira a punire l'ipotesi del pregiudizio che potrebbe venire ad un fanciullo da supposte fatiche eccessive. Ho già accennato che sarebbe impossibile determinare in quali casi e quando siano tali, perchè esse sono relative alla natura del lavoro, alla durata di esso, alle condizioni fisiche della persona che le eseguisce, ecc. Ora, io mi domando: se da tanta incertezza di circostanze, di elementi, sia lecito far sorgere un reato ed una sanzione penale?

Non aggiungo altro e confido che la Camera respingerà l'emendamento dell'onorevole Majno.

Presidente. L'onorevole ministro e la Commissione non accettano dunque la proposta dell'onorevole Majno.

Se ne dà lettura:

« Il proprietario, gerente, direttore, impresario, cottimista e chiunque altro obblighi donne o fanciulli a fatiche manifestamente eccessive sarà punito con pena pecuniaria da lire 100 a 500 per ogni persona così obbligata, e non potrà usufruire delle limitazioni di pena stabilite nell'articolo 75 Codice penale.

« In caso di recidiva la contravvenzione prevista nel presente articolo potrà essere punita coll'arresto estensibile a un mese.

« Si applicano anche per le contravvenzioni al presente articolo le disposizioni dell'articolo precedente circa il cumulo e la devoluzione delle pene.

« Sono salve le maggiori pene quando il fatto costituisca altro speciale reato.

« Majno, Manzato, Pescetti, Chiarugi, Dall'Acqua, Nofri, Olivieri, Prampolini, Gattorno, Valeri, Chiesa ».

Pongo a partito questa proposta.

(Dopo prova e controprova la proposta del deputato Majno non è approvata).

Viene ora un'altro articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Majno e da altri dieci deputati:

« Qualunque persona nell'esercizio dei diritti civili può promuovere l'azione penale costituendosi parte civile pei reati contemplati negli articoli precedenti e nel regola-

mento per la applicazione della presente legge.

« Majno, Pescetti, Chiarugi, Manzato, Dall'Acqua, Nofri, Olivieri, Gattorno, Valeri, Chiesa, Prampolini ».

Majno. Essendovi pure una proposta dell'onorevole Codacci-Pisanelli gli cederei la facoltà di parlare.

Codacci-Pisanelli. Io feci delle osservazioni all'onorevole relatore della Commissione, ma senza intenzione di proporre emendamenti. Queste formule furono invece stampate, quindi ora figurano come emendamenti.

Presidente. Ella ha detto che ritirava tutti gli emendamenti.

Codacci-Pisanelli. Perfettamente; io non feci che comunicare al relatore le formule a cui si riducevano le proposte che aveva fatte, lasciando alla Commissione ed al Governo di accoglierne qualcheduna.

Presidente. Rimane dunque la proposta dell'onorevole Majno. La mantiene?

Majno. La mantengo per le stesse ragioni che sono state svolte dall'onorevole Codacci-Pisanelli nella discussione generale.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli accetta la proposta dell'onorevole Majno?

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. No.

Presidente. La Commissione?

Di San Giuliano, relatore. Neppure.

Presidente. Allora metto a partito la proposta aggiuntiva dell'onorevole Majno ed altri, di cui dò nuovamente lettura:

« Qualunque persona nell'esercizio dei diritti civili può promuovere l'azione penale costituendosi parte civile pei reati contemplati negli articoli precedenti e nel regolamento per l'applicazione della presente legge. »

Nè il Governo nè la Commissione accettano questa proposta aggiuntiva.

La pongo a partito.

(Non è approvata).

« Art. 16.

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. »

A questo articolo non è presentato alcun emendamento.

Lo metto a partito.

(È approvato).

« Art. 17.

« Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le norme per l'attuazione di essa saranno stabilite in un regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio della industria e del commercio. La legge entrerà in vigore due mesi dopo la pubblicazione del Regolamento.

« Le successive modificazioni al Regolamento entreranno pure in vigore due mesi dopo la loro pubblicazione. »

A quest'articolo vi sono due emendamenti dell'onorevole Crespi che consistono nel dire al primo capoverso, penultima linea, e al secondo capoverso, penultima linea, *sei mesi*. Li mantiene, onorevole Crespi?

Crespi. Sì; e ne dico, se consente, anche le ragioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Crespi. È evidente che il regolamento avrà una grandissima importanza, perchè dovrà completare in molte parti la legge. Colgo quindi l'occasione per fare una raccomandazione.

A proposito dei riposi l'emendamento, che avevo proposto all'articolo 8, era stato votato dagli igienisti, dai rappresentanti le classi operaie e degli industriali ad unanimità, ed è stato invece respinto dalla Camera.

Ora, quando l'approvazione della legge procede così (e disgraziatamente così procede), il regolamento dovrà colmare molte lacune lasciate dalla legge; quindi il regolamento non può essere fatto in due mesi soltanto, ed ho proposto perciò il termine di sei mesi. Come pure propongo che la legge entri in vigore in un termine più lungo che non sia quello di due mesi, e propongo anche qui il termine di sei, credendo con ciò di fare cosa utile ai lavoratori e di evitare licenziamenti.

Presidente. Onorevole relatore, accetta questi emendamenti?

Di San Giuliano, relatore. La Commissione, d'accordo col Governo accetta, in parte lo emendamento dell'onorevole Crespi, prorogando il termine di due mesi, tanto nel primo, quanto nel secondo capoverso, portandolo, cioè, a quattro mesi.

Presidente. L'onorevole Casciani ha facoltà di parlare.

Casciani. Voglio fare una raccomandazione al ministro sperando che egli, con la sua abituale cortesia, la vorrà accogliere benevolmente. Vorrei, cioè, che l'onorevole ministro accogliesse come raccomandazione il concetto che era espresso nell'emendamento proposto dall'onorevole Calissano e da me. L'articolo 4 della legge stabilisce che il certificato del puerperio deve esser fatto dall'ufficio sanitario del Comune dell'abituale dimora. Ora questa frase o presenta un'ingiustizia o una inesattezza, perchè, se per ufficio sanitario si è inteso alludere all'ufficio sanitario, la dizione è inesatta e bisognerà dire: il certificato deve essere fatto dall'ufficiale sanitario; se poi si vuole dire, invece, che esso debba esser fatto dall'ufficio sanitario, allora per me ciò rappresenterebbe un'ingiustizia verso gli ufficiali sanitari dei Comuni...

Presidente. Onorevole Casciani, Ella non può tornare sopra una proposta già votata dalla Camera e rientrare nella discussione.

Casciani. Non rifaccio la discussione, spiego soltanto le ragioni della raccomandazione che dirigo al Governo.

Quindi desidererei, poichè nella dizione *Ufficio sanitario* si possono comprendere tutti i medici che sono alla dipendenza dei Comuni, raccomandare all'onorevole ministro che il certificato per le puerpere possa essere fatto o dall'ufficiale sanitario o da qualunque altro medico alla dipendenza dei Comuni.

L'onorevole ministro intende quali ragioni di rispetto personale m'inducano a fare questa raccomandazione; non mi par giusto che debbano esistere o esprimersi diffidenze verso la classe rispettabilissima e valorosa dei medici condotti.

Baccelli Guido, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Terrò conto dell'autorevole consiglio del nostro egregio collega in quanto sia possibile di conciliarlo col testo della legge.

Cabrini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cabrini. Noi accettiamo la proposta della Commissione rispetto al termine di quattro mesi; ma vorremmo che il Governo e la Commissione accettassero una semplicissima nostra raccomandazione.

L'onorevole Crespi, l'onorevole ministro ed altri oratori, tanto nella discussione generale, quanto nella discussione degli articoli, hanno insistito sopra la grandissima importanza che avrà il regolamento nell'applicazione di questa legge. Or bene la legge dispone che per la compilazione del regolamento siano consultati il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio superiore d'industria e commercio, noi raccomandiamo al Governo che prima di formulare il regolamento, voglia sentire anche la rappresentanza delle organizzazioni proletarie, raccolte nella Federazione delle Camere del lavoro. (*Oh! — Commenti*).

Presidente. Allora non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 17, con la modificazione di due a quattro mesi nel primo e nel secondo capoverso, proposta dalla Commissione.

(*È approvato*).

Viene ora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cabrini e da altri, che è il seguente:

« Lo Stato e i Comuni si impegnano a far sorgere, nel termine di cinque anni dalla promulgazione della presente legge, scuole professionali che siano complemento alla scuola elementare.

« Queste scuole somministreranno, agli alunni e alle alunne poveri, vitto, vesti e mezzi di studio, e rilasceranno a ciascun minore un certificato attestante che egli ha raggiunto nella scuola il quindicesimo anno di età. Dopo i cinque anni suddetti, tale certificato sostituirà il libretto, e diventerà obbligatorio per l'ammissione al lavoro. »

« Cabrini, Chiesa, Varazzani, Badaloni. »

Presidente. L'onorevole Cabrini ha facoltà di parlare.

Cabrini. A questo articolo aggiuntivo diamo invece la forma di un ordine del giorno concepito in termini meno recisi di quelli che sono espressi nella seconda parte dell'articolo stesso, dove si parla di refezione scolastica, di fornitura di abiti e via dicendo; nella tenue speranza che l'ordine del giorno possa essere accettato anche da quei colleghi di altre parti della Camera che più di una volta, durante la discussione, hanno affermato la necessità di integrare questa legge con altre disposizioni che migliorino le condizioni economiche dei lavoratori.

Leggo l'ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge che impegni lo Stato ed i Comuni a far sorgere nel termine di cinque anni scuole professionali che siano complemento alla scuola elementare. »

Tutto ciò, s'intende, sulla base della riforma della vigente legge scolastica.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ho già avuto l'onore di assicurare l'onorevole Cabrini e la Camera che di queste scuole ne esistono 240, che ci sono 40 mila allievi, che si spendono già dallo Stato dalle 700 alle 800 mila lire. Dunque vede che non c'è bisogno di un ordine del giorno.

Noi faremo ciò che potremo. E di ciò si tenga pago l'onorevole Cabrini. In un ordine del giorno che obblighi lo Stato a fare questa spesa, non c'è nessuno capace di dire oggi quali somme dovrebbero impegnarsi.

Presidente. La Commissione accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Cabrini?

Di San Giuliano, relatore. Onorevole presidente, è un argomento del tutto estraneo al mandato della Commissione, perchè non ha alcun rapporto diretto col disegno di legge che la Commissione aveva il dovere di esaminare.

Presidente. Il Governo dunque non accetta l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Cabrini, e di cui dò lettura alla Camera:

« La Camera invita il Governo a presentare un progetto di legge che impegni lo Stato e i Comuni a far sorgere nel termine di 5 anni scuole professionali che siano complemento alla scuola elementare. »

Lo pongo a partito.

(*Non è approvato*).

Rimane ultima la proposta messa innanzi qualche ora fa dall'onorevole Gussoni, ed alla quale egli ha dato carattere transitorio anzichè carattere definitivo, perchè allora sarebbe stata pregiudicata in parte da un precedente voto della Camera. Ne do lettura.

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, sul parere generale del Consiglio sanitario provinciale, permettere, durante il quinquennio dalla promulgazione di questa legge, che alle donne minorenni, attualmente impiegate in opificii industriali, possono essere sostituite altre donne minorenni, di età superiore ai 15 anni compiuti. »

Su questo articolo aggiuntivo la Commissione quale opinione esprime?

Di San Giuliano, relatore. La Commissione ha già dichiarato per bocca mia, quando fu presentato la prima volta, che per questo articolo si rimette interamente al Governo.

Presidente. E l'onorevole ministro?

Gussoni. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Gussoni. Questo articolo aggiuntivo, sottoscritto da me e da altri dieci deputati, ha l'alto scopo di voler favorire le classi lavoratrici.

Bisogna sapere che l'articolo 5 che abbiamo votato prescrive che le donne minorenni non siano accettate al lavoro notturno e che dopo cinque anni non siano accettate per tal lavoro le donne di qualsiasi età.

Ora alcuni industriali (e lo dico perchè ho esatta conoscenza dei fatti) specialmente cotonieri, non aspettano altro che il divieto di questa legge per cessare dal lavoro notturno; mentre per tanti anni si sono serviti del lavoro notturno per fare i loro affari; ora la legge verrebbe a favorirli nel senso di abolire il lavoro notturno con grave scapito degli operai stessi. Perchè i colleghi devono sapere che mentre la legge ammette per cinque anni che si possano avere le donne purchè non minorenni nel lavoro notturno, di donne maggiorenni non se ne trovano negli stabilimenti se non nella misura del due o tre per cento.

Vietare il lavoro notturno alle donne minorenni equivale a vietare il lavoro notturno alle donne: ciò che produrrebbe in molti casi anche la conseguenza di dover licenziare molti operai maschi, dovendosi sopprimere interi turni di lavoro.

Preoccupato di questo stato di cose, e volendo che questa legge, che fu specialmente studiata a favore delle classi lavoratrici, non riesca a turbare l'ordine pubblico, onorevole ministro dell'interno, per il bene degli operai, ho proposto il mio emendamento che spero sarà molto favorevolmente accolto dalla Camera, dal Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Intorno a questo articolo vi sono due opinamenti espressi: l'uno è che esso sia, l'altro che non sia diverso da quello che ieri è stato respinto. Riterrei accettabile la proposta solo se questo quinquennio fosse ridotto ad un triennio come disposizione transitoria.

Gussoni. Accetto.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Perchè la Camera possa avere contezza dell'articolo lo rileggerò:

« Il ministro d'agricoltura, industria e

commercio potrà sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale permettere durante il quinquennio (dice la proposta: noi si direbbe durante il triennio) dalla promulgazione di questa legge che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali possano essere sostituite altre donne minorenni però non inferiori ai quindici anni compiuti. »

Data questa differenza di opinioni (perchè come sento da tutte le parti della Camera, ci sono alcuni i quali credono che questo articolo sia stato nella sua sostanza almeno, ieri, respinto), se ora si ripropone questa modificazione, cioè di portare il quinquennio ad un triennio, il Governo non si opporrà a che venga approvato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini.

Lollini. Ho chiesto di parlare per far notare che, essendo stato respinto ieri un articolo aggiuntivo sostanzialmente identico a quello ora proposto, non mi parrebbe che si potesse ora tornare sulla questione. Avverto però l'onorevole ministro che vi è una differenza fra quanto ieri fu respinto, giacchè quella proposta tendeva ad una sospensione della legge per cinque anni, mentre ora si tratterebbe di tre anni. Questa differenza è innegabile. Resta vero però che si tratta, niente più niente meno, che di sospendere per un triennio l'applicazione della legge per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne. (*Interruzioni*).

Ora credo che ciò equivalga addirittura ad infirmare il principio che abbiamo proclamato e che perciò questa disposizione, pur essendo transitoria, non possa essere accettata. Dichiaro perciò che voterò contro.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Se l'onorevole Lollini rileggerà il testo, vedrà che vi è una differenza notevole. La proposta, che fu respinta, è la seguente: « inoltre durante il periodo, in cui sarà ancora permesso il lavoro notturno, è data facoltà all'industriale di assumere per il lavoro notturno, in sostituzione dei fanciulli e delle donne, che venissero eventualmente a mancare, altri fanciulli e donne, ma non al di sotto dei 16 anni. » Qui invece si richiede il voto del Consiglio sanitario provinciale, e, per di più, c'è la limitazione del tempo. Dunque la differenza è chiara.

Presidente. Rileggo la proposta dell'onorevole Gussoni, accettata dal Governo, pro-

posta che è modificata col sostituire ai cinque anni i tre anni: « Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale permettere durante il triennio dalla pubblicazione di questa legge, che alle donne minorenni, attualmente impiegate in opifici industriali, possano essere sostituite altre donne, minorenni di età superiore ai quindici anni compiuti ».

Pongo a partito questo articolo aggiuntivo, che diventerà il 18 della legge.

(È approvato).

Onorevole relatore, intende di procedere al coordinamento?

Di San Giuliano, relatore. Sì, onorevole presidente, ma sarà necessario che Ella sospenda per una mezz'ora la seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della mariniera per presentare un disegno di legge.

Morin, ministro della mariniera. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge relativo ad alcune modificazioni da apportarsi alla legge sul reclutamento militare marittimo.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della mariniera della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà stampato ed inviato agli Uffici.

Proroga dei lavori parlamentari.

Furnari. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Furnari. Ho chiesto di parlare per proporre che, avvicinandosi le ferie pasquali, la Camera voglia prorogarsi al 15 di aprile.

Presidente. L'onorevole Furnari propone che la Camera, in occasione delle feste pasquali, sospenda i suoi lavori fino al 15 aprile, intendendosi con ciò che il 15 si tenga seduta.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

La seduta è sospesa per un quarto d'ora: ore 16.35.

Coordinamento del disegno di legge relativo al lavoro delle donne e dei fanciulli.

(La seduta è ripresa alle 17.5).

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per riferire sul coordinamento del disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, già approvato per alzata e seduta.

Di San Giuliano, relatore. Nell'articolo primo l'ultimo capoverso diventa il penultimo.

Nel primo capoverso dell'articolo secondo, dove si parla dell'articolo 17, deve dirsi articolo 15.

La stessa variazione deve essere fatta nell'articolo 11.

Essendo soppresso l'articolo 13, variano e la numerazione degli articoli successivi ed i richiami che loro si riferiscono.

L'articolo 15 deve essere posposto all'articolo 16 che diventa 15.

L'ultimo articolo diventa quarto capoverso dell'articolo quinto.

Presidente. Rileggo dunque i diversi articoli secondo il testo coordinato, coll'avvertenza che, non essendovi osservazioni, s'intenderanno senz'altro approvati.

Art. 1.

I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle arti edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l'età di 12 anni compiuti.

Potranno però rimanere quelli di 10 anni compiuti, che vi si trovino già impiegati alla data della attuazione della presente legge.

Salvo il disposto dell'articolo 4, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età.

Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, ove non esista trazione meccanica, non potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 14 anni compiuti.

Potranno però rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data della presente legge.

Salvo ugualmente il disposto dell'articolo 4, nei lavori pericolosi o insalubri, ancorchè non sieno eseguiti in opifici industriali, cave, miniere o gallerie, non possono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni, salvo il disposto dell'articolo 4.

Art. 2.

Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui nell'articolo 15, le donne mi-

norenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti d'un libretto e d'un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello, che sarà stabilito nel regolamento, verrà somministrato ai Comuni dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenni e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'articolo 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961.

Ai fanciulli, che, alla data della promulgazione di questa legge, manchino di questo ultimo requisito, è concesso un termine di tre anni per mettersi in regola.

L'ufficiale sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto, senza alcun compenso a carico dell'operaio.

La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico dei Comuni. Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo.

Art. 3.

Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti, in lavori contemplati dalla presente legge e dal regolamento, deve farne in ogni anno regolare denuncia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Dovrà pure nel corso dell'anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori, per cambiamento di ditta, per adozione di motori meccanici, o per altre cause, che saranno stabilite dal regolamento. Le denunce saranno fatte in doppio esemplare alla prefettura della provincia, dove l'azienda è esercitata, che le trasmetterà subito al Ministero di agricoltura, industria e commercio e dovrà tenere un registro colle indicazioni desunte dalle singole denunce.

Tutti gli esercenti di aziende soggette a questa legge devono presentare entro sei mesi dall'applicazione di essa una nuova denuncia, indipendentemente da quelle presentate in base alla legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3^a), ed al regolamento 17 settembre 1886, n. 4082 (serie 3^a).

Art. 4.

Con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio delle industrie e del commercio, verranno determinati i lavori pericolosi o insalubri vietati ai fanciulli d'ambo i sessi, di età inferiore ai 15 anni compiuti, e alle donne minorenni.

Nello stesso modo saranno determinati, in via di eccezione, i lavori pericolosi e insalubri, nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni, con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie.

Art. 5.

Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni. Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 anni compiuti, le quali, alla data della promulgazione di questa legge, si trovino già impiegate in opifici industriali, cave, o miniere.

Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge, il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età.

Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi età addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell'articolo 2.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, permettere, durante il triennio dalla promulgazione di questa legge, che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali possano essere sostituite altre donne minorenni d'età superiore ai quindici anni compiuti.

Per lavoro notturno s'intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.

Dove però il lavoro sia ripartito in due mute, esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, sul parere favorevole del

Consiglio sanitario provinciale, variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro.

Art. 6.

Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine, ma in ogni caso dopo tre settimane almeno, quando risulti da un certificato dell'ufficio sanitario del Comune di loro dimora abituale, che le condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il lavoro nel quale intendono occuparsi.

Art. 7.

I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per più di 8 nelle 24 ore del giorno; non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti, e non più di 12 ore le donne di qualsiasi età.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale, che l'orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino alle 12 ore, quando ciò sia imposto da necessità tecniche ed economiche.

Art. 8.

Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le sei, ma non le 8 ore; di un'ora e mezza almeno quando supera le ore 8, ma non le 11; di due ore quando supera le 11 ore.

In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore.

Art. 9.

Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti dev'essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo.

Art. 10.

Salvo le prescrizioni d'altre leggi e regolamenti, i proprietari, i gerenti, i direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino

fanciulli o donne di qualsiasi età, devono adottare e fare eseguire, a norma del Regolamento, tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità.

Nelle fabbriche dove si impiegano donne, dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'articolo 8.

La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno cinquanta operaie.

Art. 11.

I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento, di cui nell'articolo 15, e devono essere muniti del visto del Sindaco, come attestazione d'autenticità, ed affissi in luogo, dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari, di cui nell'articolo seguente.

Art. 12.

L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli Ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industriali, nelle miniere, nelle cave e nelle gallerie, e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento.

I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all'autorità giudiziaria competente.

Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla Prefettura locale.

Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica.

Art. 13.

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove

articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino a 50 lire, per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire cinquemila.

Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell'ammenda da cinquanta a cinquecento lire.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell'articolo 17 si potrà comminare l'ammenda sino a cinquanta lire.

In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto a un terzo.

Il provento delle pene pecunarie sarà devoluto alla Cassa Nazionale di previdenza per la Vecchiaia e l'Invalidità al lavoro, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 14.

Nelle contravvenzioni, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento.

Art. 15.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le norme per l'attuazione di essa saranno stabilite in un Regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio della industria e del commercio. La legge entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del Regolamento.

Le successive modificazioni al Regolamento entreranno pure in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Presidente. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge. Si faccia la chiama.

Del Balzo Girolamo, segretario, fa la chiama:

Prendono parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Aggio —
Aguglia — Albertelli — Arnaboldi.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido —

Barnabei — Barracco — Basetti — Bastogi — Bertarelli — Bertetti — Bettolo — Bianchini — Biscaretti — Bonacossa — Bonin — Bonoris — Borciani — Borghese — Boselli — Bracci — Branca — Brunialti.

Cabrini — Calderoni — Calissano — Callaini — Camera — Capaldo — Cappelli — Carcano — Carmine — Casciani — Castiglioni — Castoldi — Catanzaro — Cavagnari — Cesaroni — Chiappero — Chiarugi — Chinaglia — Cirmeni — Civelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colonna — Colosimo — Compans — Contarini — Cornalba — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Crespi — Curreno — Cuzzi.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo Gian Carlo — Danieli — De Amicis — De Felice-Giuffrida — Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — Dell'Acqua — De Martino — De Nava — De Nobili — De Novellis — Di Broglio — Di Rudini Antonio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Terranova — Donadio — Donati — Donnaperna.

Engel.

Falconi Nicola — Falletti — Fani — Faranda — Fasce — Fazio — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Filii-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Fracassi — Fradeletto — Francica-Nava — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Fulci Nicolò — Furnari — Fusco.

Gaetani di Laurenzana — Galletti — Galli — Gallini — Gallupi — Garavetti — Gattorno — Gavazzi — Gavotti — Ghigi — Ginori-Conti — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardini — Giuliani — Grippo — Guerci — Gussoni.

Imperiale — Indelli.

Lacava — Laudisi — Leali — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lollini — Lucchini Luigi — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo.

Majno — Malvezzi — Mantica — Manzato — Marazzi — Marcora — Mariotti — Masciantonio — Massa — Massimini — Matteucci — Maurigi — Maury — Mazziotti — Mel — Menafoglio — Merce — Merello — Mestica — Mezzanotte — Montagna — Montemartini — Monti Gustavo — Morandi Luigi — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Murmura.

Nasi — Niccolini — Noè — Nofri — Nuvoloni.

Olivieri.

Paganini — Pala — Palatini — Palberti — Pastore — Patrizii — Perla — Pescetti — Piccini — Piccolo-Cupani — Piovone — Pipitone — Pivano — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prampolini — Prinetti.

Rava — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridolfi — Rizzo Valentino — Rizzone — Ronchetti — Roselli — Rubini — Ruffo.

Salandra — Sanarelli — Sanfilippo — Santini — Scalini — Scaramella-Manetti — Serra — Silvestri — Sinibaldi — Sommi-Piccnardi — Sonnino — Sorani — Sormani — Soulier — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Testasecca — Ticci — Tinozzi — Torlonia — Torielli — Torraca — Torrigiani.

Valeri — Valle Gregorio — Vallone — Varazzani — Vendramini — Ventura — Vienna — Villa.

Wollemborg.

Zanardelli — Zanoni.

Sono in congedo:

Alessio.

Bergamasco — Bianchi Emilio — Bianchi Leonardo — Broccoli.

Calleri Enrico — Ciccotti — Cimorelli — Colajanni.

Daneo Edoardo — De Riseis Giuseppe — Dozzio.

Farinet Francesco — Fulci Ludovico.

Gattoni — Gianolio — Grossi — Guicciardini.

Lojodice — Lucchini Angelo.

Majorana — Maraini — Marescalchi Alfonso — Morpurgo.

Papadopoli — Pavia — Pini.

Rossi Teofilo.

Silva — Vollaro-De Lieto.

Sono ammalati:

Della Rocca.

Freschi.

Leone — Lovito.

Manna.

Nocito.

Rampoldi — Rizzetti — Romano Adelmo.

Assenti per ufficio pubblico:

Arconati.

Landucci.

Toaldi.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Lascерemo le urne aperte.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Mi onoro di presentare alla Camera, di concerto col ministro del tesoro, un disegno di legge per il pareggiamento delle Università di Cagliari e di Sassari.

Mi onoro anche di presentare due altri disegni di legge, uno già approvato dal Senato sui monumenti, l'altro per il pagamento di somme dovute alla maestra Trevisani in seguito a sentenza dell'autorità giudiziaria.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e inviati agli Uffici.

Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle interrogazioni e delle interpellanze.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno sull'arbitrario scioglimento del Consiglio comunale di Cerreto Sannita, e sulla convenienza di non prorogare i poteri del regio commissario.

« D'Andrea. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra, intorno ai criteri che si adottano, per l'assegnazione dei sussidi ai veterani.

« Ticci. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per sapere s'egli intenda che gli uffici postali di terza categoria e le ricevitori postali, vengano autorizzati a ricevere i contributi degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza delle pensioni, per la vecchiaia e la invalidità.

« Ticci. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro *ad interim* dei lavori pubblici, sulla minacciata deviazione delle acque del Serchio.

« De Felice Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze sulle intenzioni del Governo circa il progetto di legge relativo alla denaturazione degli alcool e circa le facilitazioni necessarie a favorire l'industria degli alcool di 2ª categoria.

« De Felice Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, intorno ad alcune pubblicazioni del Console inglese a Napoli.

« Spagnoletti. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli onorevoli ministri del tesoro, delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, per conoscere quali provvedimenti legislativi intendano proporre sollecitamente onde evitare le subaste delle case state costruite o riparate coi mutui concessi ai danneggiati dal terremoto del 1887 e per arrestare la completa rovina delle popolazioni liguri.

« Nuvoloni, Berio. »

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro delle finanze, per sapere se non creda conveniente d'assumere al diretto servizio dello Stato i commessi degli Uffici e delle Ipoteche, o di intervenire in altro modo per migliorarne la condizione materiale e morale.

« Pozzo Marco. »

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno per sapere se e quali provvedimenti crede di potere adottare per migliorare la condizione degli scrivani delle prefetture e sotto-prefetture.

« Pozzo Marco, Nuvoloni, Chiappero, Bertetti. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sulle condizioni in cui si trovano i locali ceduti dal comune di Roma per uso della scuola superiore femminile di magistero — condizioni deplorabili dal punto di vista della igiene e della dignità di un Istituto femminile di studii superiori in Roma.

« Chimienti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri delle finanze e del tesoro per sapere se credano di presentare finalmente il progetto di legge promesso e preparato per la costruzione di un edificio doganale a Brindisi, la cui urgenza è reclamata soprattutto dalla necessità del servizio e dagli interessi della finanza.

« Chimienti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sopra i criteri coi quali si procede alle promozioni del personale delle cancellerie.

« Lucifero. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze, per conoscere le sue intenzioni intorno alle condizioni dei commessi degli uffici del registro.

« Majorana. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, se non creda urgente ripresentare alla ripresa dei lavori parlamentari il disegno di legge sulle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria.

« D'Alife. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze, per conoscere se e quando presenterà il progetto di legge pel miglioramento delle carriere dei segretari e vice-segretari delle Intendenze.

« Di Stefano. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno per sapere se intenda proporre una legge che rimuova lo impedimento fatto ai Comuni di concorrere allo impianto ed al mantenimento delle catetre ambulanti d'agricoltura.

« Ticci. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della guerra in ordine alla necessità ed alla giustizia di provvedere affinché gli ufficiali dell'arma di cavalleria sieno trattati negli avanzamenti come gli ufficiali delle altre armi.

« Roselli. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sui risultati dell'esperienza fatta con l'applicazione degli articoli 12 e 16 della legge sanitaria 1888 e sulla necessità di migliorare le non liete

condizioni dei medici condotti nelle loro relazioni con le Amministrazioni comunali.

« Leonardo Bianchi. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze, per sapere se intenda, come logica e giustizia vorrebbero, promuovere dal Parlamento le necessarie disposizioni legislative, perchè gli stipendi degli impiegati e agenti ferroviari delle due grandi reti, addetti ad un pubblico servizio ed ora anche dichiarati pubblici ufficiali, siano agli effetti della imposta di ricchezza mobile, valutati e censiti ai $\frac{15}{40}$, come si fa per gli altri impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

« Ferrero di Cambiano, Torrigiani, Biscaretti, Piccini, Merzi, Daneo Edoardo. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio e gli onorevoli ministri delle finanze e dell'agricoltura, per sapere se intendano presentare concreti provvedimenti legislativi che — a somiglianza di quelli escogitati con tanta patriottica sollecitudine a riparazione dei disastri prodotti dalle alluvioni e di qualche scossa di terremoto, in alcune nobili regioni d'Italia — mirino a rendere meno minacciose per tutta l'economia agraria della regione pugliese e specie della provincia di Lecce, le conseguenze del mancato raccolto dell'ulivo e della vite, mancato raccolto che ha prodotto danni uguali, nei loro effetti permanenti, a quelli dell'alluvione e del terremoto.

« Chimienti. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici, delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, per sapere se il Governo non reputi urgente di favorire, con la retta e piena applicazione della legge vegliante, la concessione di derivazioni di acque pubbliche nel paese e accertato interesse dell'industria e della ricchezza nazionale, senza con ciò compromettere altro interesse dello Stato.

« Luigi Lucchini. »

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno, ed in quanto alle interpellanze gli onorevoli ministri diranno alla ripresa dei lavori se e quando intendono rispondere.

Mozione.

Presidente. Si dia lettura di una mozione presentata al Banco della Presidenza.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

« La Camera invita il Governo ad applicare rigorosamente l'articolo 14 comma 3° del regolamento sulle derivazioni di acque pubbliche che garantisce lo Stato dagli accaparramenti e dalle speculazioni sulle forze idrauliche; e a ritirare, o quanto meno modificare la circolare 21 febbraio 1902 che sospende a data indeterminata l'applicazione della legge e del regolamento sulle derivazioni, dando libero campo allo sviluppo del progresso industriale, del lavoro e della ricchezza della Nazione.

« Crespi, Pozzo M., Gussoni, Murgio, Rubini, Dal Verme, Dell'Acqua, Calissano, Fradello, Gavazzi, Valeri, Silva, Chimienti, Cuzzi, Grossi, Fracassi, Bertarelli, Arnaboldi, Callaini, Dozzio, Galli, Castoldi, Carboni-Boj. »

Presidente. Alla ripresa dei lavori della Camera sarà stabilito il giorno in cui d'accordo col Governo dovrà svolgersi questa mozione.

Crespi. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crespi.

Crespi. Stante l'urgenza di questa mozione, domanderei alla cortesia dell'onorevole sotto-segretario di Stato di voler consentire che essa sia svolta il martedì susseguente all'apertura della Camera, e cioè il giorno 22 aprile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

Lucchini Luigi. Avendo io presentato una interpellanza che si riferisce allo stesso argomento della mozione degli onorevoli Crespi e colleghi, pregherei l'onorevole presidente perchè venga iscritta contemporaneamente nell'ordine del giorno.

Presidente. Onorevole Lucchini, il Regolamento provvede: quando una interpellanza si riferisce ad una mozione, l'interpellanza di diritto dev'essere iscritta come prima dopo i proponenti della mozione.

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Non ho alcuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Crespi.

Presidente. Non essendovi osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.

(Rimane così stabilito).

Plauso al Presidente.

Crespi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crespi. Credo di interpretare l'animo ed il pensiero della Camera mandando un reverente saluto al nostro illustre Presidente, facendo voti che egli ci sia lungamente conservato come Presidente, e che a lui sia conservata quella forza e quella baldanza giovanile che noi tutti ammiriamo. (*Vivi, prolungati e generali applausi*).

Presidente. Ringrazio vivamente i miei colleghi, della benevolenza che mi dimostrano; auguro loro, fin da questo momento, le buone vacanze, tenendomi sempre a loro disposizione, con sentimento di profonda riconoscenza. (*Vivissime approvazioni — Applausi generali e prolungati*).

Sull'ordine del giorno.

Presidente. Debbo rivolgere alla Camera una preghiera: cioè, che voglia autorizzarmi a ricevere, durante le vacanze, tutte le relazioni che possono essere presentate, affinché si possa provvedere alla stampa ed alla distribuzione di esse.

Se non vi sono obiezioni questa mia proposta si intende accolta.

(*È approvata*).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Ghigi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Ghigi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge intorno ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Risultamento di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sul disegno di legge relativo al lavoro delle donne e dei fanciulli.

Presenti e votanti	236 .
Maggioranza	119
Voti favorevoli	186
Voti contrari	50

(*La Camera approva*).

La Camera è aggiornata al 15 aprile.

(*Il Presidente, mentre lascia il suo seggio, è salutato dagli applausi della tribuna della stampa*).

La seduta termina alle 18.5.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1902 — Tip. della Camera dei Deputati

